

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## - PARTE GENERALE-

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni

**APPROVATO dal Consiglio di Amministrazione della Società il 29/03/2024**

Il Presidente del CdA Ing. Antonio Clucci

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 1 di 43</i>
	PARTE GENERALE		

STORIA DEL DOCUMENTO

REVISIONE	DATA	APPROVATO DA
MOTIVO REVISIONE		
Aggiornamento normativo e variazioni aziendali		
MOTIVO REVISIONE		
Aggiornamento normativo e variazioni aziendali		
MOTIVO REVISIONE		
Aggiornamento normativo, variazioni aziendali		

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 2 di 43</i>
	PARTE GENERALE		

## INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	5
1.1.	DEFINIZIONI.....	5
1.2.	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	6
1.3.	CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO.....	7
2.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001. ....	8
2.1.	SINTESI DELLA NORMATIVA.....	8
2.2.	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE STRUMENTO DI PREVENZIONE ED ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AZIENDA.....	11
3.	IL MODELLO 231 DELL'AZIENDA.....	13
3.1.	FINALITÀ E METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	13
3.2.	OGGETTIVI DEL MODELLO.....	14
3.3.	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	14
3.4.	I PRINCIPI DI CONTROLLO PREVENTIVO E SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLI INTERNI.....	15
3.5.	STRUTTURA DEL MODELLO.....	16
4.	LA STRUTTURA AZIENDALE DI IRCOP S.P.A. ....	16
4.1.	GOVERNANCE.....	21
	4.1.1. CONFLITTO DI INTERESSI.....	23
4.2.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	24
4.3.	SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	24
4.4.	CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI.....	24

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 3 di 43
	PARTE GENERALE		

4.5.	CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	25
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO .....	27
5.1.	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
5.2.	REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
5.3.	COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
5.4.	DURATA IN CARICA.....	29
5.5.	MODALITÀ DI NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
5.6.	COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
5.7.	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
5.8.	FLUSSI INFORMATIVI.....	35
	5.8.1. Flussi informativi ordinari verso l'Organismo di Vigilanza .....	35
	5.8.2. Segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi ("Whistleblowing").....	35
6.	WHISTLEBLOWING .....	38
7.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	39
8.	IL CODICE ETICO.....	40
9.	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE.....	40
9.1.	NEI CONFRONTI DEGLI APICI E DEI DIPENDENTI .....	40
9.2.	NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI / COLLABORATORI ESTERNI.....	41

<b>Ircop Spa</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 4 di 43</i>
	PARTE GENERALE		

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. Definizioni

DEFINIZIONI	
Attività / Operazione Sensibile	Processo / attività nel cui ambito risulta profilarsi in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01 e s.m.i..
Azienda	IRCOP
Codice Etico	Codice etico adottato dalla società
Collaboratori	Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un apposito mandato, di altro vincolo contrattuale o procura e svolgono direttamente o indirettamente, attività connesse o interessano l'attività aziendali (es. consulenti, professionisti esterni)
Decreto / D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Decreto Legislativo del 8.06.2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300" e successive modificazioni o integrazioni
Destinatari	Coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società e che nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza: i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere i piani di azione, dirigere l'attività e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società; il Presidente, l'Amministratore Delegato, i Responsabili delle Aree e i Dirigenti, nel dare concretezza sia alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne; i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno; i dipendenti e

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 5 di 39
	PARTE GENERALE		

	tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei; tutti coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi natura con la Società.
Dipendenti	Tutti i lavoratori subordinati della Società (compresi i dirigenti) e assimilati (es. lavoro temporaneo) o comunque legati da un contratto di lavoro
Illecito Disciplinare	Condotta tenuta dai Destinatari in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello e/o dal Codice Etico
Modello 231	il Documento composto da Mappatura dei Rischi, Modello Parte Generale, Modello Parti Speciali, Codice Etico
Organismo di Vigilanza / OdV	L'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo di cui all'art. 6 del Decreto nominato dalla Società.
Società	Azienda
Soggetti Apicali	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso di cui al l'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto.
Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali di cui al l'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto.

## 1.2. Scopo del documento

Il presente documento costituisce e descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello") adottato da IRCOP per la prevenzione dei reati previsti nel Decreto.

Il presente Modello è elaborato tenendo in considerazione il complesso delle procedure adottate da IRCOP con la disciplina e le previsioni del Decreto. L'obiettivo è quello di integrare il complesso delle norme di condotta, principi, procedure aziendali, nonché, tutti gli strumenti organizzativi e i controlli preventivi esistenti per dare attuazione alle prescrizioni del Decreto.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 6 di 39
	PARTE GENERALE		

Questo permette:

- il mantenimento del sistema di *governance* già in essere; agendo sui processi che, direttamente o indirettamente, possono influenzare il sistema di gestione aziendale proprio di IRCOP ed il Modello;
- di adottare, successivamente, anche altri sistemi di *governance* (normativi, cogenti o volontari) sempre in maniera integrata.

Il presente documento costituisce il primo punto di riferimento per valutare l' idoneità di IRCOP alle prescrizioni dettate dal Decreto.

### 1.3. Campo di applicazione del documento

Il presente Modello è applicabile per tutte le sedi / stabilimenti di IRCOP.

Le prescrizioni del presente documento si applicano a tutti i destinatari, soggetti apicali e soggetti subordinati che, a qualsiasi titolo, sono partecipi e/o gestiscono i processi ed attività di riferimento, e/o dati e informazioni connesse.

Il presente documento sarà soggetto a revisione periodica da parte dell'azienda, per impulso dell'Organismo di Vigilanza e ad opera del Consiglio di Amministrazione, in funzione del principio del miglioramento continuo posto alla base del sistema di governo dei processi aziendali, nonché per modifiche derivanti dall'osservanza delle norme giuridiche in materia e loro integrazioni e variazioni.

In ogni caso, i principi e le metodologie del presente Modello definito da IRCOP troveranno applicazione anche con riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato che, a seguito di intervento legislativo dovessero assumere rilievo in ordine alla responsabilità amministrativa della Società.

## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

### 2.1. Sintesi della normativa.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità cd. "amministrativa" degli enti (con ciò intendendosi anche le imprese ed anche in forma di società) che consente di punire gli enti nel caso in cui determinati reati – espressamente previsti dal legislatore - siano commessi,

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 7 di 39
	PARTE GENERALE		

nell'interesse o vantaggio degli enti stessi, da:

- a) soggetti in cd. posizione apicale, cioè i vertici dell'azienda: amministratori, anche di fatto, i loro rappresentanti, i direttori generali, preposti a sedi secondarie ed, in caso di organizzazione divisionale, direttori di divisione;
- b) soggetti sottoposti all'altrui direzione: persone che agiscono sotto la direzione o la vigilanza delle persone esercenti le funzioni sopra indicate come apicali, in ciò comprendendosi, secondo i primi esecuti, anche soggetti non dipendenti dell'ente, quali agenti, collaboratori, consulenti.

Tale forma di responsabilità va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha commesso il fatto costituente reato.

La finalità della norma è quella di coinvolgere il patrimonio dell'azienda e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, in modo tale da richiamare i soggetti interessati a un maggiore (auto)controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, anche in funzione preventiva.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nell'ipotesi di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità degli enti; allo stato di emanazione del presente Modello, e salve le successive integrazioni ed aggiornamenti, i reati soggetti all'applicazione della normativa del D.Lgs 231/2001 risultano essere quelli indicati negli articoli: 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25-bis.1, 25 ter, 25 quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.1 comma 2, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexesdecies, 25 septiesdecies, 25 duodevicies. Ed ancora: art. 187-quinquies TUF; Art. 12, L. n. 9/2013; reati transnazionali L. 146/2006.

La descrizione dei singoli reati è meglio dettagliata nell'allegato 1 recante l'elencazione dei reati presupposto aggiornati al momento dell'approvazione del presente modello.

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- o sanzione pecuniaria;
- o sanzione interdittiva;

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 8 di 39
	PARTE GENERALE		

- o confisca;
- o pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie e la confisca vengono sempre applicate, mentre la sanzione interdittiva e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Sono sanzioni interdittive:

- o Interdizione all'esercizio dell'attività,
- o Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito,
- o Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- o Esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- o Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:

- da Soggetti Apicali;
- da Soggetti Subordinati quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi

<b>Ircop Spa</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 9 di 39</i>
	PARTE GENERALE		

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente costituisce il reato di "inosservanza delle sanzioni interdittive".

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva. Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Occorre, infine, osservare che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca; b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato.

Con riferimento ai reati in materia di infortuni sul lavoro, le sanzioni interdittive, ed in particolare la sospensione delle attività, vengono applicate a prescindere dai sopraindicati criteri. La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal Giudice Penale.

2.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità in capo all'azienda

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 10 di 39
	PARTE GENERALE		

La normativa<sup>1</sup> esonera dalla responsabilità l'ente che dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato da parte della persona fisica, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali verificatisi<sup>2</sup>;
- di aver nominato un organismo di Vigilanza, indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi<sup>3</sup>.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale"<sup>4</sup>, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello;
- che il modello risulti astrattamente idoneo a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- che tale modello sia stato attuato "efficacemente prima della commissione del reato"<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

<sup>2</sup> Si tratta di un'esimente da responsabilità in quanto serve ad escludere la colpevolezza (cioè l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'esistenza del reato) dell'ente in relazione alla commissione del reato.

<sup>3</sup> Gli effetti positivi dell'adozione di questi modelli non sono limitati all'esclusione in radice della responsabilità dell'ente in caso di una loro attuazione in via preventiva rispetto alla commissione del reato da parte di propri rappresentanti, dirigenti o dipendenti. Infatti se adottati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado essi possono concorrere ad evitare all'ente delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b)) (e di riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna) ed inoltre possono determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12). Anche la semplice dichiarazione di voler attuare tali modelli unitamente ad altre condizioni può implicare la sospensione della sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49) e la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione di detti modelli, sempre in presenza delle altre condizioni (artt. 49 e 50).

<sup>4</sup> A norma dell'art. 5 soggetti in posizione apicale sono i titolari, anche in via di fatto, di funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente o di una sua unità autonoma. Destinatari della norma saranno quindi amministratori, i legali rappresentanti a qualunque titolo, i direttori generali ed i direttori di divisioni munite di autonomia finanziaria.

<sup>5</sup> L'adozione successiva alla commissione del reato ma precedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento,

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	<i>Pagina 11</i>
	PARTE GENERALE	01/2024	<i>di</i> 39

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza; la responsabilità è viceversa esclusa nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Ciò premesso, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente<sup>6</sup>, per evitare la responsabilità diretta dell'azienda.

### 3. IL MODELLO 231 di IRCOP

#### 3.1. Finalità e Metodologia di Aggiornamento del Modello.

IRCOP ha deciso di procedere con l'elaborazione e costruzione del presente Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme.

IRCOP ritiene inoltre che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine, l'Organo Amministrativo, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali e di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello, lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- identificazione delle aree di rischio aziendali; questa fase ha comportato l'identificazione dei processi operativi nelle varie aree di attività aziendale, mediante l'esame della documentazione aziendale di rilievo ed interviste mirate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, nonché la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di mappatura dei processi a rischio);
- verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale ed

---

comporta la riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 12, comma 2 e art. 17 D. Lgs. 231/01

<sup>6</sup> Spettando la decisione finale all'autorità giudiziaria.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 12 di 39
	PARTE GENERALE		

- identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di gap analysis);
- predisposizione del Modello e di alcuni rilevanti componenti autonomi, quali il Codice Etico, prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli aziendali operativi.

### 3.2. Obiettivi del Modello.

Con l'adozione del Modello, IRCOP si pone l'obiettivo principale di disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati rilevanti, e degli illeciti in genere, nei processi a rischio.

Infatti, la commissione dei reati rilevanti e dei comportamenti illeciti in genere è comunque contraria alla volontà dell'Azienda, come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato, e comporta sempre un danno per l'azienda, anche se essa possa apparentemente ed erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello quindi predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

### 3.3. Verifica ed Aggiornamento del Modello.

Il Modello è stato espressamente costruito per IRCOP, sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie o opportune. L'Organo Amministrativo è infatti l'organo sociale competente per l'adozione delle integrazioni e modifiche al Modello.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 13</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

### 3.4. I principi di controllo preventivo e sistema integrato di controlli interni

Il presente Modello è ispirato ai seguenti principi generali di controllo:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il sistema di controllo deve documentare le verifiche eseguite.

Nella predisposizione del Modello ci si è fondati sulla valutazione in concreto delle caratteristiche operative ed organizzative della società.

Il sistema di controlli interni già esistente e attuato da IRCOP è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, lo Statuto e le disposizioni interne.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ogni possibile conflitto di interesse.

Ai fini della prevenzione dei reati 231, l'azienda dispone di un proprio sistema di controllo preventivo dei comportamenti illeciti articolato per tipologie di reato descritto nelle parti speciali del Modello e differenziato a seconda che si tratti di reati dolosi (cd. *secondo l'intenzione*) o di reati colposi (cd. *contro l'intenzione* e principalmente riferiti alla sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente).

### 3.5. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito:

- dalla presente parte generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del D.Lgs. 231/01 e delle principali norme di riferimento;
- dalla parte speciale, predisposto in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 14 di 39
	PARTE GENERALE		

decreto e periodicamente aggiornata con l'indicazione delle procedure e protocolli aziendali adottati per evitare la commissione dei reati presupposto-

- Dal codice Etico
- Dal sistema disciplinare

#### 4. LA STRUTTURA AZIENDALE DI IRCOP S.P.A.

La IRCOP Società per Azioni è oggi una rilevante realtà imprenditoriale italiana che opera nel territorio nazionale nel settore delle costruzioni. Protagonista nel campo delle grandi opere infrastrutturali viarie e ferroviarie, di edilizia pubblica e privata, è attiva nel ramo del restauro e ristrutturazione di edifici monumentali e in quello di opere idrauliche e fognarie. Il Gruppo IRCOP nasce nel 1968 per opera dell'Ing. Maurizio Ciucci, il quale, forte di esperienze con clienti privati, si propone di posizionare la neo-società anche nel settore degli appalti pubblici.

Si afferma così anche nel campo delle infrastrutture stradali e idrauliche sviluppando una specifica struttura per la manutenzione stradale e la produzione di conglomerati bituminosi, grazie all'impianto di Passo Corese (RI) già di proprietà.

Nell'anno 1978, con la costituzione della società Sicep S.r.l., si potenzia la capacità produttiva e il raggio d'azione con un secondo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, sito in Cittaducale (RI).

Nella metà degli anni '80 l'impresa effettua importanti scelte strategiche nel segno di una maggiore competitività, per guadagnare nuovi spazi di mercato e incrementare il fatturato.

Nell'anno 1985 viene acquisita la società Generalvie, di proprietà del gruppo Todini e attiva nel settore delle grandi Opere Pubbliche, rafforzando ulteriormente la competitività nei diversi ambiti e contesti geografici.

L'evoluzione dei mercati, l'aumento della competitività e il proponimento di nuovi obiettivi, creano i presupposti, nel gennaio 2009, per la fusione delle società in un'unica entità chiamata IRCOP – Costruzioni Generali S.p.A.

Entra così a far parte del Consiglio di Amministrazione con la carica di Amministratore Delegato l'Ing. Antonio Ciucci, che assume i pieni poteri di direzione, gestione e rappresentanza della società.

Nell'anno 2016 la IRCOP acquisisce il ramo d'azienda di una storica impresa torinese, la

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 15 di 39
	PARTE GENERALE		

Gozzo Impianti S.P.A. attiva nella costruzione di opere impiantistiche e di restauro di edifici monumentali, forte di un preciso know-how applicativo ampliando così le proprie qualifiche e capacità realizzative.

Ad oggi, IRCOP detiene partecipazioni in imprese controllate (CIMAF SRL , 97,00%; IDRICA NORD SCARL, 70,00%; VALLE D'ITRIA , 70,47%; SVILUPPO AREE PETIGNANO SRL, 100,00%; ROMANA MANUTENZIONI SCARL, 80,00%); in imprese collegate (PRENESTINA SCARL, 50,00%; RO.MA. 2020 SCARL, 50,00%; SACI SCARL, 50,00%; LA CICOLANA SRL, 50,00%; AREZZO FIERA SCARL, 49,50%; SAIO SCARL, 47,34%; IV SRL, 45,00%; BELCOLLE SCARL, 44,23%; MARTESANA SCARL, 40,00%; CICOLANA SCARL, 34,00%; PAVIBIT SRL, 33,33%; SCS SVILUPPO IMMOBILIARE SRL, 33,33%; TIBURTINA STRADE SCARL, 25,00%; CONSORZIO IMPRESE RIUNITE, 24,00%; MONTE ROMANO SCARL, 21,00%); nonché in altre imprese (VAL DI SANGRO SCARL, 18,54% IDRICA ROMA NORD SCARL, 14,99%; SANTA SEVERA SCARL, 10,00% TERMINI SCARL, 8,90%; CONSORZIO STRADE SICURE IN LIQ., 8,16%; ISVEUR SPA ...).

IRCOP in più di 50 anni di storia ed esperienza ha affrontato un percorso solido e costante di crescita. Tutto questo grazie allo sviluppo di iniziative articolate ed integrate di progettazione, costruzione e gestione, grazie al costante aggiornamento dal punto di vista tecnologico tecnico e normativo della sua struttura e alla selezione e valorizzazione di risorse umane altamente specializzate.

Ad oggi, la IRCOP ha ottenuto le più importanti certificazioni internazionali che attestano l'esperienza, la professionalità impiegata in tutti i settori di attività e le competenze acquisite.

L'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, rilasciata alla IRCOP S.p.A. da SOA GROUP, con importi illimitati nelle sei principali categorie di lavori, con qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, rappresenta un'ulteriore garanzia di affidabilità dell'impresa.

Quanto all'organizzazione interna e alle procedure gestionali della IRCOP, esse rispondono all'adottata Politica Aziendale e ad un rigoroso Sistema di Gestione Integrato, sottoposto a verifiche annuali di mantenimento, considerando sempre nuovi obiettivi di miglioramento ed efficienza dell'applicazione del sistema, e secondo le seguenti norme: ISO 9001:2015 QUALITÀ; ISO 14001:2015 AMBIENTE; ISO 45001:2018 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; ISO 50001:2018 ENERGIA; ISO 39001:2016 SICUREZZA E

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 16 di 39
	PARTE GENERALE		

TRAFFICO STRADALE; ISO 20400:2017 ACQUISTI SOSTENIBILI; ISO 37001:2016 ANTICORRUZIONE; ISO 14064-1:2018 GAS EFFETTO SERRA (GHG); ISO 30415:2021 RISORSE UMANE - DIVERSITA' E INCLUSIONE; UNI/PdR 125:2022 PARITA' DI GENERE; ISO 27001:2022 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI; UNI EN 13108 E 13808 CERTIFICAZIONE PER LA PRODUZIONE IN FABBRICA DI MISCELE BITUMINOSE E EMULSIONI CATIONICHE.

Inoltre, la IRCOP si è dotata anche di un Manuale Anticorruzione, di una Politica Anticorruzione, ha ottenuto il Rating di legalità.

IRCOP ha altresì costruito un sistema di gestione conforme alle previsioni della norma sulla responsabilità sociale SA8000:2014, dotandosi del Bilancio Sociale con lo scopo di fornire agli stakeholder ed a chiunque fosse interessato all'attenzione dell'azienda ad operare sul mercato nel rispetto dei principi e valori etici, quali la correttezza, la trasparenza, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza, nonché adottando il Manuale del sistema di gestione SA8000 e le relative procedure, di cui alla seguente documentazione: PSA01 Lavoro infantile; PSA02 Lavoro forzato o obbligato; PSA03 Salute e Sicurezza; PSA04 Libertà Associazione e Contrattazione Collettiva; PSA05 Discriminazione; PAS06 Pratiche disciplinari; PAS07 Orario Lavoro; PSA08 Retribuzione; PSA09.7 Controllo Fornitori e Subappaltatori; PSA09.11 Gestione Problematiche e Azioni Correttive; nonché Pr. 04 - Procedure per la gestione dei reclami relativi alla Responsabilità Sociale secondo lo Standard SA8000.

IRCOP ha inoltre pianificato un Sistema di Gestione Integrato, in accordo con le certificazioni acquisite di cui sopra, finalizzato a perseguire gli scopi definiti nella politica aziendale integrata e dunque a:

- garantire la capacità di IRCOP S.p.A. di fornire prodotti e servizi che soddisfino i requisiti contrattuali ed impliciti atti a soddisfare le esigenze dei Clienti e quelli cogenti applicabili;
- gestire con un approccio per processi le attività importanti e critiche per l'ambiente e la sicurezza dei prodotti e servizi offerti;
- coinvolgere il personale per la gestione del sistema integrato, nell'unità di intenti e di indirizzi formalizzati;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni dei propri prodotti e delle prestazioni del sistema integrato;

<b>Ircop Spa</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 17</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

- ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, prodotti e servizi;
- garantire il rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni applicabili;
- garantire e rafforzare la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e a migliorare in modo continuativo la gestione della SSL e le prestazioni in materia di SSL;
- garantire e tutelare l’incolumità, non solo dei dipendenti, clienti e utenti, ma anche di tutti gli utenti della strada rispetto ai quali le attività possono avere un impatto, per permettere di ridurre il numero di morti e infortuni gravi derivanti da incidenti stradali;
- garantire una gestione efficace dei vettori energetici presenti in azienda, attraverso un’attività di sensibilizzazione sugli usi fatti da parte del personale coinvolti nei processi di gestione dei vettori stessi.
- Garantire il rispetto di principi di sostenibilità nel processo di approvvigionamento, estendere tali principi alla catena di fornitura e garantire il rispetto degli stakeholders
- monitorare le proprie attività aziendali al fine di prevenire, rilevare e affrontare la corruzione.

Il sistema di gestione integrato comprende la seguente documentazione:

- Manuale Integrato (MSGI): documento che descrive il sistema integrato di gestione dell’organizzazione e che contiene lo scopo ed il campo d’applicazione, la politica, le interazioni tra i processi definiti; descrive gli indirizzi e l’organizzazione dell’Azienda per l’attuazione del SGI; è suddiviso in capitoli, procedure, istruzioni, allegati, in cui sono descritti i processi coperti dal Sistema di Gestione Integrato;
- Politica Aziendale: documento formale di missione aziendale e di indirizzi e obiettivi generali per la Qualità, Ambient, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, RTS, gestione dell’energia e responsabilità sociale, da cui deriva un quadro strutturato di obiettivi pertinenti i processi aziendali, le funzioni responsabili ed i vari livelli dell'organizzazione;
- Documento di valutazione dei rischi/Piani Operativi di Sicurezza/Rapporto Analisi Ambientale Iniziale: sono i documenti che rispondono a quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, RTS;
- Piani o procedure di emergenza: documenti che stabiliscono come gestire in modo

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 18</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

controllato situazioni di emergenza;

➤ Procedure gestionali (P): documenti che stabiliscono il modo per svolgere un'attività o un processo in corso. Le procedure sono sia quelle che le norme richiedono di documentare sia quelle ritenute necessarie per il buon ed efficace funzionamento dell'azienda. La revisione di un allegato/modulo alla procedura non modifica la revisione in essere della procedura. Lo stato di revisione della modulistica (gestionale e di registrazione) è dato dall'Elenco dei documenti del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza (Master List – Mod 04-1);

➤ Istruzioni operative (IST): forniscono le specifiche di esecuzione di attività/processi quando necessario, possono riguardare sia il Sistema Qualità, Ambiente che il Sistema Sicurezza e RTS;

➤ Documenti di registrazione: sono strumenti operativi utilizzati per documentare l'attuazione dei requisiti del Sistema Integrato. Possono essere anche in formato elettronico;

➤ Documenti richiamati dal Sistema:

o il Modello di Organizzazione e di Gestione (il presente), redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

o il DPS (documento programmatico per la gestione della sicurezza dei dati sensibili) previsto dalla normativa in materia di privacy;

o Mansionario aziendale;

o Il Codice Disciplinare (ai sensi dell'art. 7, Legge 300/1970).

In aggiunta alla documentazione di cui sopra, alcune procedure prevedono la predisposizione di specifici documenti di pianificazione che si applicano solamente nell'ambito della commessa per la quale sono stati redatti, e cessano di avere validità alla chiusura dei lavori. Per tale ragione essi non fanno parte del Sistema di Gestione Integrato, pur essendo redatti in conformità a quest'ultimo e nel rispetto alle normative vigenti di riferimento.

Quando previsto, il Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza (MSGI) può essere parte

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 19 di 39
	PARTE GENERALE		

integrante della documentazione contrattuale.

I processi che si ritengono fondamentali nello svolgimento dell'attività dell'impresa sono i seguenti:

- Definizione della Politica di gestione e scelte di strategia aziendale;
- Acquisizione delle commesse;
- Gestione degli impianti di Produzione;
- Gestione cantieri;
- Approvvigionamento;
- Realizzazione Prodotti/servizi;
- Monitoraggio della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza di impatto nel sistema di traffico stradale;
- Raccolta ed analisi informazioni.

L'azienda ha stabilito per ogni processo i livelli di rischio in termini di abilità dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui processi, prodotti, servizi e non conformità di sistema. Tale tipo di approccio è definito nel Manuale Sistema Gestione Integrato.

Proprio per questo la IRCOP ha inteso dotarsi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 ("Modello 231").

#### 4.1. GOVERNANCE

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;
- d) il Collegio Sindacale.

a) Consiglio di Amministrazione

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 20 di 39
	PARTE GENERALE		

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (può essere amministrata da un Amministratore Unico) composto da un minimo di tre ad un massimo sette membri. L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alla elezione del o degli amministratori. Essi durano in carica tre esercizi. scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Unico nel caso in cui la società venga amministrata da esso anzichè da un CdA) sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonché le retribuzioni a norma del precedente articolo 23, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il CdA conferisce i poteri all'Amministratore delegato a cui spetta la rappresentanza della società. La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori cui il consiglio di Amministrazione abbia conferito delega.

b) l'Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 21 di 39
	PARTE GENERALE		

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio e, se lo crede, del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Amministratore Delegato, è il legale rappresentante della società (o l'Amministratore Unico nel caso in cui sia amministrato da quest'ultimo), come da poteri conferiti dal CdA.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Tra i poteri conferiti all'Amministratore delegato: nomina il RSPP di sede ed il RDD e il RSGI, firma le Procure notarili ai direttori tecnici su mandato del CdA, emette la Politica della sicurezza, approva la documentazione del SGI, indice il riesame della direzione, riferisce al CdA in merito alle questioni di rilievo sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, assume e licenzia il personale salariato.

d) Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale.

4.1.1. CONFLITTO DI INTERESSI

Come indicato nel Codice etico, i destinatari devono evitare tutte le situazioni ed attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. Deve, comunque, essere data comunicazione all'Organo Amministrativo in merito alle situazioni nelle quali si ritiene che possa sussistere, anche in via ipotetica, un conflitto di interessi.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 22 di 39
	PARTE GENERALE		

#### 4.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è rappresentata graficamente nell'Organigramma, mentre all'interno del Mansionario sono definite le responsabilità, le autorità e le mansioni nell'ambito delle singole aree, con particolare riguardo a quelle che hanno influenza nel raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.

Inoltre, All'interno del Mansionario Aziendale e del Funzionigramma sono definiti i profili richiesti, i requisiti di formazione, esperienza e professionalità indispensabili e, quindi, richiesti alle figure aziendali che operano all'interno dell'azienda. Tale documento costituisce il principale riferimento nella fase di acquisizione di nuove risorse e nell'individuazione delle esigenze di formazione/addestramento; inoltre revisionato in occasione di cambiamenti organizzativi e/o funzionali.

Rimane la possibilità che, nell'ambito delle pianificazioni delle attività in essere, la Direzione Aziendale disponga specifiche e motivate deroghe ai ruoli definiti, di cui le funzioni interessate devono essere portate a conoscenza attraverso la distribuzione in copia controllata del "Piano Gestione di Commessa" o del "Piano di Qualità" e il "Piano Operativo di Sicurezza".

#### 4.3. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Società, l'organo competente a conferire le deleghe ed i poteri di firma è il Consiglio di Amministrazione, il quale attribuisce, determinandone il contenuto, e revoca le deleghe al Presidente, all'Amministratore Delegato ed eventualmente ad Amministratori investiti di particolari deleghe.

In particolare, IRCOP ha adottato un sistema sintetizzato nel documento contenente il diagramma di flusso delle deleghe.

#### 4.4. CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI

La IRCOP registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci e degli enti esterni preposti ed evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	<i>Pagina 23</i>
	PARTE GENERALE	01/2024	<i>di</i> 39

ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni aziendali.

IRCOP ha adottato specifiche procedure sul punto.

#### 4.5. CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La struttura organizzativa adottata da IRCOP in materia di salute e sicurezza sul lavoro è conforme a quanto stabilito dalla normativa prevenzionistica. Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- i Datore di Lavoro;
- i Dirigenti Delegati per la salute e sicurezza;
- RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- RLSA - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente
- MC - Medico Competente
- addetti primo soccorso
- addetti emergenze in caso d'incendio
  
- I lavoratori
  
- i soggetti cui sono affidati lavori in virtù di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
  
- i fornitori.

La IRCOP opera, a tutti i livelli, al fine di garantire l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. La IRCOP valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati un'adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

La IRCOP programma la prevenzione, mirando ad un complesso coerente di misure aventi

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 24</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

ad oggetto la tecnica, l'organizzazione, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei predetti fattori sull'ambiente di lavoro, dando la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Relativamente alla sicurezza, DC/RTI (unità produttive), in collaborazione con i CC (Cantieri), e con il proprio RSPP, individua quei processi che impattano sulla sicurezza e salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro e anche in termini di sicurezza stradale (RTS), prendendo come riferimento:

- contesto lavorativo (strutture, impianti, reparti);
- l'organizzazione prevista dai Committenti nel PSC;
- le procedure esecutive che si dovranno mettere in atto per la realizzazione in sicurezza dei lavori;
- influenza del contesto ambientale su tutti gli aspetti connessi alla sicurezza, anche in termini di sicurezza stradale, considerando il volume di traffico e la vulnerabilità degli utenti stradali;
- l'analisi delle sostanze pericolose previste nei singoli processi aziendali e di cantiere;
- presenza di inquinanti pericolosi da assoggettare a bonifica;
- rumore in ambiente lavorativo e suo impatto nella sicurezza;
- organizzazione delle attività produttive e gestione delle interferenze.

Le modalità operative per l'applicazione delle misure di sicurezza sono pianificate, in relazione al luogo di lavoro, all'interno dei seguenti documenti:

- Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) emesso dall'impresa in attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del Committente;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (documento a carico del Committente)

Per assicurare l'identificazione, la valutazione ed il controllo dei rischi, in questi documenti mantenuti sempre aggiornati dal RSPP, sono incluse:

- le attività di routine e non continuative,
- le attività di tutto il personale che ha accesso al luogo di lavoro, compresi i subappaltatori ed i visitatori,
- le attrezzature sul luogo di lavoro dell'Impresa, noleggiate a caldo o a freddo e quelle dei subappaltatori.

I Destinatari contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione	<i>Pagina 25</i>
	PARTE GENERALE	01/2024	<i>di</i> 39

della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Il Codice Etico e la Politica Integrata esprimono i principi da perseguire ed i comportamenti da adottare in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO.

### 5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.

La normativa in questione prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente affida ad un organismo dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo, ove non già presenti, autonomi poteri di iniziativa e controllo, secondo il principio di effettività, che impone che l'Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

### 5.2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur non prevedendo il decreto specifici requisiti, l'Azienda al fine di garantirne gli autonomi poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza, in linea con le raccomandazioni delle Linee Guida dell'associazione di categoria, ritiene opportuno richiedere che l'Organismo medesimo risponda ai seguenti requisiti:

REQUISITO	CHE COSA COMPORTA
-----------	-------------------

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 26 di 39
	PARTE GENERALE		

AUTONOMIA E INDIPENDENZA	<p>Quanto all'autonomia, la posizione dell'OdV nell'ambito dell'azienda deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente.</p> <p>Non deve esserci identità tra controllato e controllante, è necessario eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice e non devono essere affidati compiti operativi.</p> <p>I singoli componenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000;</li> <li>- non rientrare nei casi di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del c.c.; non essere in conflitto di interesse e/o non avere relazioni di parentela con altri componenti degli organi sociali e con il vertice aziendale, ai sensi dell'art. 2399 c.c.;</li> <li>- non essere indagati né essere stati condannati per i reati presupposto della normativa 231/2001.</li> </ul>
PROFESSIONALITÀ	<p>L'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, deve disporre di conoscenze in materia ispettiva e consulenziale, tali da poter efficacemente svolgere l'attività di verifica e controllo attribuita, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei predetti poteri, tra cui, in particolare, attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari, nonché competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.</p>
CONTINUITÀ DI AZIONE	<p>L'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, dispone di un mandato pluriennale, tale da garantire una situazione meramente temporanea ma comunque deve essere dotato di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.</p> <p>Ove composto solo da soggetti esterni dispone di regola di una segreteria interna e di strumenti (quali una casella e-mail dedicata) per facilitare il flusso informativo previsto.</p>

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 27 di 39
	PARTE GENERALE		

	L'Organismo di Vigilanza si riunisce periodicamente e documenta l'attività svolta.
--	--

### 5.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è un organo della Società, nominato dall'Organo Amministrativo. Esso è stato costituito da IRCOP come Organismo ad hoc in composizione monocratica nella persona di un consulente esterno, il quale si potrà avvalere di dipendenti della società al fine di assicurare il migliore flusso informativo tra l'Organismo e le funzioni aziendali, nonché la continuità d'azione.

### 5.4. Durata in carica.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio dalla data della nomina e sino alla successiva delibera dell'Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione o rinnovo.

In tale periodo il compenso dell'Organismo di Vigilanza, che sarà deliberato dall'Organo Amministrativo, non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali.

### 5.5. Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina avviene contestualmente alla prima adozione del modello e avviene successivamente ad ogni naturale scadenza del mandato ~~e negli altri casi~~ o quando si renda necessario integrare o sostituire componenti in corso di mandato.

Al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza, per la cessazione o la revoca si osservano le seguenti regole.

#### a. Costituzione di un Organismo di Vigilanza ad hoc

<b>Ircop Spa</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 28</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

L'Organo Amministrativo al termine di ciascun mandato dell'Organismo di Vigilanza, o in caso di decadenza o revoca del mandato, provvederà, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per costituire l'Organismo, nonché gli altri requisiti sopraindicati.

L'Organo Amministrativo, con delibera motivata, revoca il mandato all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di incompatibilità.

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ove presente, l'Organo Amministrativo può altresì revocare, prima della naturale scadenza, attraverso una delibera motivata, il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza qualora vi sia omissione, in tutto o in parte, nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi.

La cessazione del rapporto di lavoro con la Società del soggetto interno determina la contemporanea decadenza dall'incarico di componente dell'Organo di Vigilanza, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo.

#### 5.6. Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti ed i relativi poteri di iniziativa:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- b) esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- c) vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza a fini prevenzionali e funzionalità del Modello;
- d) curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti che si dovessero rendere necessari in conseguenza di:

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 29 di 39
	PARTE GENERALE		

- (1) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - (2) significative modificazioni dell’assetto interno della azienda e/o delle attività d’impresa o delle relative modalità di svolgimento;
  - (3) modifiche normative che alterino il rischio per l’azienda;
- e) accertare eventuali violazioni del Modello che possano determinare l’insorgere di responsabilità in capo all’ente, e segnalare alle competenti funzioni aziendali le violazioni per gli opportuni provvedimenti;
- f) raccomandare all’Organo Amministrativo l’adozione di interventi per garantire l’efficace attuazione ed idoneità del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali, e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- g) vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel D.lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio<sup>7</sup> ed in tale contesto comunicare alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti i quali possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 231/07 nonché comunicare, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, 5, 6, 7, 12, 13 e14 D.Lgs. 231/07 e all’art. 50 di cui abbiano notizia<sup>8</sup>.

L’Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei

<sup>7</sup> Art. 52, comma 1 D.lgs. 231/07.

<sup>8</sup> Art. 52 D.lgs. 231/2007.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 30 di 39
	PARTE GENERALE		

- flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio, volte a verificare il rispetto delle procedure aziendali;
  - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
  - raccogliere, elaborare e conservare nonché aggiornare in conformità al Modello le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza obbligatoriamente;
  - coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, verbalizzate, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per l'attuazione del Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Ad esso devono essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
  - predisporre su base almeno semestrale, di una relazione informativa, da trasmettere al Collegio Sindacale, riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'organo dirigente e, in particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal Comitato per il controllo e rischi, quando esso non sia investito della funzione di Organismo di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società al fine di ottenere ogni informazione strettamente necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato o, ancora, ai fini della normativa antiriciclaggio. Fatto salvo in ogni caso il limite alla circolazione ed alla diffusione dei dati sensibili ai sensi della normativa sul trattamento dei dati.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale, fermo restando che

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 31 di 39
	PARTE GENERALE		

L'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Amministrativo compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

L'Organo Amministrativo, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, delibera periodicamente una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'Organismo di Vigilanza medesimo, su sua richiesta, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento delle sue attività.

#### 5.7. Reporting dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di reporting:

- la prima prevede un reporting su base continuativa al Presidente e Amministratore Delegato del CdA;
- la seconda, su base periodica almeno semestrale, nei confronti dell'Organo Amministrativo.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà riportare al Collegio Sindacale, che provvederà ad informare l'Assemblea. Laddove l'OdV ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, esso è autorizzato a farlo alla prima Assemblea utile.

In relazione ai canali informativi di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di tenere informato l'Organo Amministrativo:

- i. mediante una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma di verifiche periodiche ed a campione, nonché sullo stato di attuazione del Modello; copia di tale relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale;

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 32 di 39
	PARTE GENERALE		

- ii. con tempestività, sulle violazioni rilevanti riscontrate al Modello, che possano far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto. Copia di tale comunicazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, invitandolo a fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle proprie attività.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo e messa a disposizione degli organi di volta in volta coinvolti.

Inoltre, l'Azienda ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare è previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della società con i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza sia sottoposto alla preventiva approvazione dell'Organo Amministrativo, sentito il Collegio Sindacale.

#### 5.8. Flussi Informativi.

In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 sono adottati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dei flussi informativi per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere o hanno reso possibile il verificarsi delle ipotesi rilevanti ai fini di cui si tratta.

La trasmissione della documentazione e delle informazioni dovrà essere effettuata inviando il tutto all'indirizzo di posta elettronica dedicato: [odv@ircop.it](mailto:odv@ircop.it)

##### 5.8.1. Flussi informativi ordinari verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dalle singole parti speciali del Modello e dai protocolli e procedure che concorrono a costituire il Modello.

##### 5.8.2. Segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi ("Whistleblowing")

Fermo quanto descritto al punto che precede, i Destinatari potranno - a tutela dell'integrità della

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 33 di 39
	PARTE GENERALE		

Società - fare delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine segnalante deve:

- descrivere con precisione il fatto oggetto di segnalazione;
- indicare la/e persona/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- allegare tutti i documenti disponibili a sostegno della segnalazione;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

Al fine di agevolare il processo di segnalazione è stato attivato un canale di comunicazione diretto e dedicato all'Organismo di Vigilanza:

MODALITA' DI SEGNALAZIONE	DETTAGLI
VIA EMAIL	<a href="mailto:odv@ircop.it">odv@ircop.it</a>
ALL'INDIRIZZO DEDICATO	segnalazioni@ircop.it
A MEZZO POSTA ALL'INDIRIZZO	Organismo di Vigilanza di IRCOP S.p.A. Via Appennini, 52 – 00198 Roma  In busta chiusa recante all'esterno con evidenza la dicitura "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di IRCOP S.p.A. - riservata/personale, non aprire".  La busta chiusa verrà protocollata all'accettazione e verrà senza ritardo consegnata all'ODV.
A MEZZO UTILIZZO CASSETTA SEGNALAZIONI UBIcata IN AZIENDA	Cassetta per le segnalazioni posizionata in centralino e/o la sede aziendale di IRCOP

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 34 di 39
	PARTE GENERALE		

La gestione delle segnalazioni e dei flussi informativi avviene in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

Nel caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza provvede a dare tempestiva comunicazione dei fatti segnalati:

- al vertice aziendale, al fine di consentire a questi una valutazione sulle iniziative da assumere (denuncia del fatto illecito etc.);
- alla funzione Risorse Umane per l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della Società, l'Organismo di Vigilanza provvede a darne comunicazione alla funzione Risorse Umane, affinché quest'ultima attivi il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'autore delle predette segnalazioni infondate, nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del CCNL applicabile.

Il segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio, quale conseguenza della denuncia effettuata, può darne notizia all'Organismo di Vigilanza, affinché valuti:

- la necessità/opportunità di ripristinare la situazione e/o di rimediare agli effetti negativi della discriminazione; o
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o della discriminazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti di soggetti che effettuano le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e fondate su

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 35 di 39
	PARTE GENERALE		

elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui si siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, potrà essere denunciata anche all'Ispettorato nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, RLSA - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore.

## 6. WHISTLEBLOWING

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto WB"), che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del Decreto, la Società ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione dedicati, volti a consentire alle persone specificamente individuate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 l'effettuazione di segnalazioni inerenti violazioni di disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (i.e. lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, azionisti, membri degli organi di amministrazione e controllo, etc.).

Tramite i canali interni di segnalazione possono essere effettuate segnalazioni di "violazioni" che, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, sono costituite da comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato inerenti violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi.

IRCOP ha individuato l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 quale gestore dei canali di segnalazione interna, conformemente alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, con il compito di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di ricezione, analisi e riscontro alle segnalazioni pervenute.

In particolare, la Società ha attivato i seguenti canali interni che consentono di effettuare segnalazioni:

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 36</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

- tramite mail: odv@ircop.it; segnalazioni@ircop.it
- tramite spedizione postale: Organismo di Vigilanza di IRCOP S.p.A., Via Appennini, 52 – 00198 Roma;
- a mezzo utilizzo cassetta segnalazioni ubicata in azienda: cassetta per le segnalazioni posizionata in centralino e/o la sede aziendale di IRCOP.

## 7. SISTEMA DISCIPLINARE

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo ai soggetti, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

Il Sistema disciplinare adottato da IRCOP, di cui all'allegato 2, ha una funzione essenzialmente preventiva e si articola in sanzioni, di natura conservativa o risolutiva a seconda della gravità e della eventuale reiterazione delle violazioni accertate, nonché delle giustificazioni addotte. Poiché il sistema disciplinare si conforma ai principi di proporzione della sanzione, nonché a quello del contraddittorio, in linea con il consolidato orientamento di livello costituzionale, l'individuazione della sanzione in relazione alla violazione non può che avvenire in concreto e tenuto conto delle molteplici circostanze emergenti dal procedimento disciplinare.

Inoltre, il sistema disciplinare non può prescindere dalle rispettive disposizioni vincolanti di legge in materia e pertanto si armonizza con quanto previsto dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal C.C.N.L. applicabile, dal codice civile e dallo Statuto.

## 8. IL CODICE ETICO

L'adozione da parte dell'Azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 37</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello, ed integra un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice societario, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

## 9. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE.

### 9.1. Nei confronti degli Apici e dei Dipendenti.

In particolare, per ciò che concerne la diffusione si prevede:

- l'invio di una comunicazione iniziale sui contenuti del Modello e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- la diffusione del Modello sulla intranet aziendale.

Per quanto invece concerne la formazione, va innanzitutto precisato che le interviste condotte in sede di mappatura dei rischi e gli incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza sono un significativo momento di apprendimento e di confronto.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto, dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati ivi previsti, del Codice di Comportamento, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, d'intesa con le funzioni aziendali, raccomanda programmi specifici di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano, con questionario di *assessment* finale.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 38 di 39
	PARTE GENERALE		

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria. La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Sistema Disciplinare.

9.2. Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni.

L'Azienda provvede ad informare i soggetti che operano per conto dell'azienda sotto la vigilanza ed il coordinamento degli apici aziendali, in particolare ai consulenti e/o collaboratori esterni a vario titolo, che operano in aree e con attività a rischio, della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda, che consentano la risoluzione del rapporto in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

Inoltre, le funzioni della Società, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di servizio con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di IRCOP del Modello ai sensi del Decreto.

La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Modello e dei Principi del Codice Etico, presenti sul sito della stessa.

Ircop Spa	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 39</i> <i>di</i> 39
	PARTE GENERALE		

### Decreto Legislativo n. 231/2001 CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si fornisce l'elenco dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto 231.

<b>Art. 24</b>	<b>Delitti contro la P.A.</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019
	<b>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</b>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.  <i>modificato dall'art. 28-bis D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in L. 28 marzo 2022 n. 25</i>
	<b>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso

		<p>della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. 4/2022, conv. in L. 25/2022]</i></p>
	<p><b>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:</p> <p>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle</p>

		<p>circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>
--	--	---

	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</b></p>	<p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p><i>[Articolo modificato dal D.L. 4/2022, conv. in L. 25/2022]</i></p>
	<p><b>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa</p>

		<p>da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
	<p><b>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>
	<p><b>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)</b></p>	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali</p>

		previste dalla normativa
		comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i>
	<b>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</b>	Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà. <i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i>

	<b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p><i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i></p>
<b>Art. 24-bis</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019</p>
	<b>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</b>	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>
	<b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</b>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</li> <li>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</li> </ol>

		<p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).</p> <p><i>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547</i></p>
	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione <b>sino a due anni</b> e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a <b>tre</b> anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui <b>al</b> quarto comma dell'articolo 617-quater.</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>

	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>
	<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</b></p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</li><li>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</li></ol>

		<p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>
	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>
	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del</p>

		sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
	<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
		informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
	<b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
	<p><b>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>
	<p><b>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</b></p>	<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>
<p><b>Art. 24-ter</b></p>	<p><b>Delitti di criminalità</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015</p>

	<b>organizzata</b>	
	<b>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</b>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>
		<p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 236/2016]</i></p>

	<p><b>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>
--	--	---

		<p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>
	<p><b>Scambio elettorale politico-mafioso</b> <b>(art. 416-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p> <p><i>[articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</i></p>

	<p><b>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al</p>
--	--	---

		quinto comma del presente articolo.
	<b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)</b>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi</p>

		<p>1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni</p>
		<p>di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. (1)</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p> <p>(1) <i>comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016</i></p>

	<p><b>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</b></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p>
		<p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o</p>

		<p>che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
	<p><b>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</b></p> <p><b>(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</b></p>	<p><u>Art. 1 L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.</p> <p>-----  <b>AGGIORNAMENTO (1)</b>  <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 2. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p>

		<p>-----</p> <p><i>AGGIORNAMENTO (1)</i></p> <p><i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 2-bis. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.</p>
--	--	--

		<p><u>Art. 3. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>----- AGGIORNAMENTO (5)</p> <p><i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 4. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.</p> <p>Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:</p> <p>a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;</p> <p>b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;</p> <p>c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,</p>
--	--	--

		<p>stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.</p> <p>----- <i>AGGIORNAMENTO (1)</i> <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 6. L. 895/1967</u> Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p><u>Art. 23. L. 110/1975</u> Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11; E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</p>
--	--	--

		<p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.</p> <p>La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.</p> <p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p>Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.</p> <p>----- AGGIORNAMENTO (1)</p> <p><i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";</i></p> <p><i>2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";</i></p> <p><i>3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000</i></p>
--	--	--

		euro".
<b>Art. 25</b>	<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>	Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	<b>Concussione (art. 317 c.p.)</b>	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>
	<b>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</b>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni. <i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</i>
	<b>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</b>	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>
	<b>Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</b>	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

	<b>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</b>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p>
		<p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>
	<b>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p><i>[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>
	<b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</b>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
	<b>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</b>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>

	<p><b>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
	<p><b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</b></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> </ol>

		<p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a</p>

		<p>quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L n. 3/2019]</i></p>
	<p><b>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare</p>

		<p>o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. 3/2019]</i></p>
	<b>Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)</b>	

		<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>
	<b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</b>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>

	<p><b>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>
<p><b>Art. 25-bis</b></p>	<p><b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>
	<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</b></p>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</li> <li>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</li> <li>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o</li> </ol>

		<p>comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;</p> <p>la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
	<p><b>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>5)</p>
	<p><b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).</p>
	<p><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>

	<p><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b> (art. 459 c.p.)</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>
	<p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</b> (art. 460 c.p.)</p>	<p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p>
	<p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b> (art. 461 c.p.)</p>	<p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>
	<p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (art. 464 c.p.)</p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>

	<p><b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	<p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b></p>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi</p>

		interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
<b>Art. 25-bis.1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<b>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</b>	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
	<b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</b>	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
	<b>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</b>	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

	<b>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</b>	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
	<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</b>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
	<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</b>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto</p>

		<p>non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
	<p><b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</b></p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	<p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</b></p>	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi</p>

		interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
	<b>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</b>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>
	<b>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</b>	Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che

		<p>costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
	<p><b>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</li><li>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li><li>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato</li></ol>

		<p>regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>
	<p><b>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</b></p>	<p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	<p><b>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>

	<p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p>
		<p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
	<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
	<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

	<p><b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</b></p>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</p> <p>All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".</p> <p><i>[aggiunto dalla L. n. 262/2005]</i></p>
	<p><b>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
	<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</b></p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

	<b>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</b>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per</p>
		<p>omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p> <p><i>[aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</i></p>

	<p><b>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</b></p>	<p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p><i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</i></p>
	<p><b>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</b></p>	<p>1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
	<p><b>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</b></p>	<p>1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>

	<b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</b>	<p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare</p>
		<p>l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>

	<p><b>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)</b></p>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p> <p>[aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</p>
<p><b>Art. 25- quater</b></p>	<p><b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003</p>
	<p><b>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>

	<p><b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>
	<p><b>Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)</b></p>	<p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge</p>

		<p>stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i></p>
	<p><b>Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>

	<p><b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>
	<p><b>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)</b></p>	<p>Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. <i>[articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</i></p>
	<p><b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>
	<p><b>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</p>

		Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
	<b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</b>	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
	<b>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</b>	1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
	<b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</b>	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro

		<p>funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
	<p><b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o</p>

		prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
	<b>Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</b>	<p>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) procura a se o ad altri materia radioattiva;</li> <li>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</li> </ol> <p>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</li> <li>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</li> </ol> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
	<b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</b>	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p>

		<p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
	<p><b>Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</p> <p>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</i></p>
	<p><b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p>

		Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
	<b>Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</b>	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
	<b>Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</b>	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
	<b>Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</b>	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

	<p><b>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>
	<p><b>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</b></p>	<p>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</p> <p>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</p>

	<p><b>Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</b></p>	<p>Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente</p>
	<p><b>Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</b></p>	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:</p> <p>a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;</p> <p>b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;</p> <p>c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;</p> <p>d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;</p> <p>Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.</p> <p>Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.</p> <p>Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.</p>

		<p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.</p>
	<p><b>Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</b></p>	<p>Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>
	<p><b>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</b></p>	<p>Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p>(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p>(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale</p>

		<p>atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2.</p>
		<p>(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>5. Commette altresì un reato chiunque:</p> <p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</p>

		<p>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</p> <p>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</p> <p>(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>
<b>Art. 25- quarter.1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006

	<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583- bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;</p>
		<p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.</p>
<p><b>Art. 25- quinqüies</b></p>	<p><b>Delitti contro la personalità individuale</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016</p>

	<b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</b>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
	<b>Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</b>	<p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</li><li>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</li></ol> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.(1)</p>

	<p><b>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</b></p>	<p>E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p>
		<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un</p>

		<p>minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
	<p><b>Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)</b></p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>
	<p><b>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)</b></p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p> <p><i>[aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</i></p>

	<p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
	<p><b>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</b></p>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p>
		<p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>[articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018]</p>

	<p><b>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
	<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</li> <li>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</li> </ol> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a</li> </ol>

		<p>metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</li> <li>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</li> </ol>
	<p><b>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore</p>
		<p>attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>
<p><b>Art. 25-</b></p>	<p><b>Reati di abuso di mercato</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005</p>

<b>sexies</b>	<p><b>Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</b></p>	<p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]</i></p>
	<p><b>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</b></p>	<p>1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali</p>

		<p>informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>
		<p>. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p> <p>. <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>
<p><b>Art. 187- quinquies</b></p>	<p><b>Altre fattispecie in materia di</b></p>	<p>Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018)</p>

<b>TUF</b>	<b>abusi di mercato</b>	
	<b>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</b>	Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
	<b>Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</b>	Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistich e e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018

	<b>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</b>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
	<b>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</b>	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p>

		<p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>
<b>Art. 25- octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021

	<b>Ricettazione (art. 648 c.p.)</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>
--	-------------------------------------	--

	<b>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>
	<b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>

	<p><b>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</b></p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>
--	---	---

<p><b>Art. 25- octies.1</b></p>	<p><b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023</p>
	<p><b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o</p>
		<p>documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne</p>

		facciano richiesta.
	<b>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>

	<p><b>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).</p>
	<p><b>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>

		[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
<b>Art. 25- octies.1, comma 2</b>	<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021
	<b>Altre fattispecie</b>	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
<b>Art. 25- novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e <b>modificato dalla L. n. 93/2023</b>

	<p><b>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)</b></p>	<p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>e) (soppresso)</p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di</p>
--	--	---

		condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
		La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
	<p><b>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)</b></p>	La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.
	<p><b>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941)</b></p>	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro

	<b>comma 1)</b>	15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
	<b>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)</b>	2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
	<b>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,</b>	È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-

	<p><b>musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)</b></p>	<p>musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero</p>
--	--	--

		<p>presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al</p>
--	--	--

		<p>pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>[modificato dalla L. n. 93/2023]</p>
--	--	--

	<p><b>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)</b></p>	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
	<p><b>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</b></p>	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p><b>Art. 25-</b></p>	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009</p>

<b>decies</b>	<b>o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	
	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
<b>Art. 25-undecies</b>	<b>Reati ambientali</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023
	<b>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</b>	È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
		Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o

		<p>archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. [modificato dalla L. n. 137/2023]</p>
	<p><b>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</b></p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li> <li>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> <li>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</li> </ol> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [modificato dalla L. n. 137/2023]</p>
	<p><b>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>

	<p><b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
	<p><b>Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</b></p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>

	<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
	<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>
	<p><b>Importazione, esportazione,</b></p>	<p><u>Art. 1</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità</p>

	<p><b>detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</b></p>	<p>degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>
--	---	---

		<p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p><u>Art. 2</u></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e</p>
--	--	---

		<p>modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene</p>
--	--	---

		<p>compresso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p> <p>3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.</p> <p>5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p> <p><u>Art. 3-bis</u></p> <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si</p>
--	--	--

		<p>applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p> <p><u>Art. 6</u></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità</p>
--	--	--

		<p>sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:</p> <p>a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;</p> <p>b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
		<p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli</p>

	<p><b>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili</b> <b>(D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)</b></p>	<p>scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p>
--	--	--

		<p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il</p>
--	--	--

		<p>raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
	<p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)</b></p>	<p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o</p>

		comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
		<p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito</p>

		<p>con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
	<p><b>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n.</b></p>	<p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da</p>

	<b>152/2006, art. 257)</b>	<p>duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In</p>
	<p><b>Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)</b></p>	<p>caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p> <p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>

		<p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
	<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)</b></p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e'</p>

		<p>calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>5.</p> <p>Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni</p>
--	--	---

		<p>dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>
	<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta</p>

		<p>persona la disponibilità e ne ordina la confisca.  <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i></p>
	<p><b>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti  (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)</b></p>	<p>1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo</p>
		<p>annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema</p>

		<p>informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte</p>
--	--	---

		<p>non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.</p>
--	--	---

		<p>Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta</p> <p>(9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>(9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
--	--	---

	<b>Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</b>	<p>1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices.) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.</p>
--	--	---

		<p>4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8,)) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.</p> <p>All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>
--	--	--

	<b>Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)</b>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
	<b>Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)</b>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>

	<p><b>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</b></p>	<p><u>Art. 3</u></p> <p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31</p>
--	---	---

		<p>LUGLIO 2002, N. 179).</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p><b>Art. 25- duodecies</b></p>	<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023</p>

	<b>irregolare</b>	
	<b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3- bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)</b>	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente</p>
		<p>l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da <b>sei a sedici</b> anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</li> <li>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</li> <li>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</li> </ul> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.</p>

		<p>3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>[articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]</p>
	<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</b></p>	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</li><li>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</li><li>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</li></ul>

<b>Art. 25-terdecies</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
--------------------------	-----------------------------	--

	<p><b>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della</p>
--	---	---

		<p>Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p> <p><i>[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i></p>
<p><b>Art. 25- quaterdecies</b></p>	<p><b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019</p>
	<p><b>Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</b></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti</p>

		<p>fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p>
	<p><b>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)</b></p>	<p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e</p>

		<p>giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o</p>
--	--	---

		<p>all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>
<p><b>Art. 25- quinquesdecies</b></p>	<p><b>Reati tributari</b></p>	<p>articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020</p>
	<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni</b></p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è</p>

	<p><b>inesistenti</b> <b>(art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
	<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore</p>
		<p>l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>

		<p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
	<p><b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
	<p><b>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>

	<b>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</b>	<p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare</p>
		complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

	<p><b>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>
--	---	--

	<p><b>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>
	<p><b>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>

<b>Art. 25- sexiesdecies</b>	<b>Contrabbando</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	<b>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)</b>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci voltei diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando (1).</p>
	<b>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</b>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in</p>

	<p><b>(art. 283 DPR n. 43/1973)</b></p>	<p>comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale(1).</p>
	<p><b>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)</b></p>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p>
		<p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta</p>

		<p>tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale(1).</p>
	<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)</b></p>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale(1).</p>
	<p><b>Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)</b></p>	<p>E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di</p>

		merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita(1).
	<b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)</b>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140(1).
	<b>Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)</b>	Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti(1).
	<b>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)</b>	E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione(1).
	<b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)</b>	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi(1).
	<b>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)</b>	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci

		volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere(1).
	<b>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)</b>	<p>Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione) (1).</p>
	<b>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)</b>	<p>Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</li> <li>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</li> <li>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</li> <li>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di</li> </ul>

		<p>trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non</p>
		<p>può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti(1).</p>

	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti(1).</p>
	<p><b>Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i</p>

		diritti medesimi (1).
	<b>Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)</b>	<p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando</p> <p>l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro (1).</p>

<b>Art. 25- septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024
	<b>Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</b>	<p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>
	<b>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</b>	<p>Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.</p>

	<p><b>Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</b></p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
	<p><b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p>

	<b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.)</b>	<p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p>
	<b>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</b>	<p>Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518- quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.</p>
	<b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.)</b>	<p>Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</p> <p>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale</p>

		<p>alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p>
	<p><b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</b></p>	<p>Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili <b>o, ove previsto</b>, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p>[articolo modificato dalla L. 6/2024]</p>

	<p><b>Contraffazione di opere d'arte (art. 518- quaterdecies c.p.)</b></p>	<p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <p>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</p> <p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>
<p><b>Art. 25- duodevicies</b></p>	<p><b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022</p>

	<b>di beni culturali e paesaggistici</b>	
	<b>Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
	<b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>
<b>Art. 12, L. n. 9/2013</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono</b>	

	<p><i>presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</i></p>	
	<p><b>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.</p>
	<p><b>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.</p>
	<p><b>Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.</p>

	<p><b>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	<p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b></p>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o</p>

		industriale.
	<b>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</b>	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è
		punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
	<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</b>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
	<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</b>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

	<p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</b></p>	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
<p><b>L. n. 146/2006</b></p>	<p><b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b></p>	

	<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</b></p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.</p> <p>4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il</p>
--	---	--

		<p>fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle</p>
--	--	---

		<p>ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.</p> <p>8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".</p>
--	--	--

	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</li><li>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</li><li>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</li><li>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</li><li>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</li><li>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</li><li>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</li><li>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato</li></ol>
--	---	--

		dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
	<b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</b>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
	<b>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</b>	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

		<p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).</p>
	<p><b>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>

	<p><b>Associazione di tipo mafioso anche straniera</b> <b>(art. 416-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p>
--	---	--

		<p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
--	--	---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N.  
231/2001  
PARTE SPECIALE**

**IRCOP COSTRUZIONI GENERALI SPA**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29/03/2024*

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 1 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## INDICE

1.	Prefazione.....	5
2.	Finalità .....	6
1.	Il sistema dei controlli.....	7
1.1.	Standard di controllo generali .....	7
1.2.	Standard di controllo specifici .....	8
	<b>Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001.....</b>	<b>10</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione... 11	11
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	12
3.	Principi generali di comportamento .....	13
4.	Standard di controllo specifici .....	14
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	14
5.	Ulteriori attività sensibili .....	15
a)	Gestione dei flussi monetari e finanziari.....	16
5.a.	Flussi informativi verso l’OdV: .....	17
b)	Selezione e assunzione del personale.....	17
5.b.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: .....	18
c)	Approvvigionamento di beni, lavori, servizi e consulenze .....	19
5.c.	Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza:.....	23
	<b>Parte Speciale B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 ...</b>	<b>24</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	25
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	26
3.	Principi generali di comportamento .....	26
4.	Standard di controllo specifici .....	28
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV: .....	30
	<b>Parte Speciale C - Delitti di criminalità organizzata Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001.....</b>	<b>31</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	32
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	32
3.	Principi generali di comportamento .....	33

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 2 di 106
	PARTE SPECIALE		

4.	Standard di controllo specifici .....	35
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	36
	<b>Parte speciale D – Reati Societari Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001.....</b>	<b>38</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	39
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	39
3.	Principi generali di comportamento .....	40
4.	Standard di controllo specifici .....	41
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	43
	<b>Parte Speciale E – Reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001.....</b>	<b>44</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	45
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	46
3.	Principi generali di comportamento .....	46
4.	Standard di controllo specifici .....	49
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	51
	<b>Parte Speciale F – Delitti contro la personalità individuale Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 25- duodecies D.Lgs. 231/2001.....</b>	<b>52</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	53
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	53
3.	Principi generali di comportamento .....	54
4.	Standard di controllo specifici .....	55
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	57
	<b>Parte Speciale G – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001.....</b>	<b>58</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	59
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	59
3.	Principi generali di comportamento .....	59
4.	Standard di controllo specifici .....	61
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	63
	<b>Parte Speciale H – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 .....</b>	<b>64</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	64

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 3 di 106
	PARTE SPECIALE		

2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	65
3.	Principi generali di comportamento .....	66
4.	<i>Standard</i> di controllo specifici .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b><i>Parte Speciale I – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001.....</i></b>		
		<b>69</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	70
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	71
3.	Principi generali di comportamento .....	72
4.	<i>Standard</i> di controllo specifici .....	72
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	73
<b><i>Parte Speciale L - Delitti con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 .....</i></b>		
		<b>74</b>
<b>Premessa .....</b>		
		<b>75</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	76
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	77
3.	Principi generali di comportamento .....	77
4.	<i>Standard</i> di controllo specifici .....	78
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	86
<b><i>Parte Speciale M - Reati ambientali Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 .....</i></b>		
		<b>87</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	88
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	89
2.1.	Sistema di Gestione ambientale .....	89
3.	Principi generali di comportamento .....	90
4.	<i>Standard</i> di controllo specifici .....	92
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	100
<b><i>Parte Speciale N – Reati tributari Art 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.....</i></b>		
		<b>101</b>
1.	Reati astrattamente ipotizzabili .....	102
2.	Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	102
3.	Principi generali di comportamento .....	102
4.	<i>Standard</i> di controllo specifici .....	104
4.1.	Flussi informativi verso l’OdV .....	105

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 4 di 106
	PARTE SPECIALE		

## 1. Prefazione

Nella struttura del presente Modello Organizzativo si distinguono una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale “A” – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale “B” – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale “C” - Delitti di criminalità organizzata e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria
- Parte speciale “D” – Reati Societari
- Parte Speciale “E” – Reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico
- Parte Speciale “F” – Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale “G” – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale “H” – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Parte Speciale “I” – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale “L” - Delitti con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale “M” - Reati ambientali
- Parte Speciale “N” – Reati tributari

In considerazione dell’analisi del contesto e dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali di seguito definite, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 5 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

riconoscimento, Delitti contro l'industria e il commercio, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati di abuso di mercato, Razzismo e xenofobia, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, Contrabbando, Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Reati contro il patrimonio culturale) si ritiene opportuno precisare che gli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi e anche in seguito all'effettuazione delle interviste con persone chiave, sono solo astrattamente e non concretamente ipotizzabili e comunque gli strumenti di controllo definiti nelle successive Parti Speciali possono costituire, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative e del corpo normativo della Società, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

## 2. Finalità

Uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto è l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

La struttura del Modello con la previsione di una "Parte Speciale" consente l'evidenza, nell'ambito di ciascuna delle macro aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal d.lgs. n. 231/2001, di individuare le Attività Sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello.

Nel caso in cui i destinatari si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle indicate nella Parte Speciale, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali;
- b) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- c) delle disposizioni di legge.

La Parte Speciale va messa in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nello specifico, la presente Parte del Modello ha lo scopo di:

- indicare i comportamenti che gli esponenti della Società sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 6 di 106
	PARTE SPECIALE		

In linea generale, tutti i destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01;
- Codice Etico;
- Altri Manuali/policy/procedure/istruzioni operative;
- Procure e deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

## 1. Il sistema dei controlli

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti standard di controllo:

- standard controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

### 1.1. Standard di controllo generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** deve essere applicato il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo e direzione/funzione organizzativa di appartenenza. Pertanto, l'effettiva esistenza della segregazione distinta tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla può sussistere nell'ambito di processi complessi, ove le singole fasi siano individuate nella gestione, e di direzioni/funzioni organizzative strutturate.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 7 di 106
	PARTE SPECIALE		

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## 1.2. Standard di controllo specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e delle procedure;
- siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della Funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la pubblica amministrazione o con

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 8 di 106
	PARTE SPECIALE		

soggetti privati può, da solo e liberamente:

- stipulare i contratti che ha negoziato;
- accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento;
- conferire incarichi di consulenza / prestazioni professionali;
- concedere qualsivoglia utilità;
- procedere ad assunzioni di personale.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 9 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

**Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 10 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tenuto conto dell'attività svolta, dell'organizzazione interna e delle procedure vigenti, si considerano rilevanti per la Società quelli indicati nella seguente Tabella<sup>1</sup>:

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
24	316-bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	SI
	316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	SI
	640 c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	SI
	640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI
	640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI
	356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	SI
	Art. 2 L. 898/86	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	NO
	art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti	SI
	art. 353-bis	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	SI
25	317 c.p.	Concussione	NO
	318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	SI
	319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	SI
	319-bis c.p.	Circostanze aggravanti	SI
	319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	SI
	319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	SI
	320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	SI

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 11 di 106
	PARTE SPECIALE		

	art. 321 c.p.	Pene per il corruttore	SI
	322 c.p.	Istigazione alla corruzione	SI
	322-bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzioni delle Comunità Europee e di Stati esteri	SI
	346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	SI
	346 c.1 c.p.	Peculato	NO
	316 c.p.	Peculato mediante profitto da errore altrui	NO
	323 c.p.	Abuso di ufficio	NO
25-decies	art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato oggetto della presente Parte Speciale.

Le numerose interazioni che occorrono tra la Società e le Pubbliche Amministrazioni (di seguito anche "PA") possono creare potenziali situazioni di rischio, in quanto IRCOP SpA potrebbe essere ritenuta responsabile per atti di corruzione intrapresi o tentati verso Funzionari Pubblici che potrebbero richiedere benefici impropri per agire in modo non conforme ai propri doveri o in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio.

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni riguardano, principalmente, le seguenti categorie:

– ottenimento di provvedimenti amministrativi di competenza della PA – tali attività possono generare rischi di corruzione nel corso delle attività per l'ottenimento di atti/adempimenti di competenza della PA (tra cui licenze, permessi, registrazioni, concessioni e altre autorizzazioni necessarie alla conduzione degli affari), l'importazione o l'esportazione di beni etc.;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 12 di 106
	PARTE SPECIALE		

- contenziosi legali – i contenziosi con gli Enti della Pubblica Amministrazione ed i contenziosi con soggetti privati generano potenziali situazioni a rischio di corruzione nei rapporti con le Autorità Giudiziarie.
- rapporti con la PA in qualità di committente – tali rapporti possono generare rischi di corruzione nel processo di affidamento di un appalto, nella gestione dello stesso e in qualsiasi altra fase progettuale, quale, ad esempio, il processo di ottenimento di certificati di pagamento da parte di una direzione lavori o l’approvazione di modifiche, proroghe, varianti, reclami, lavori difettosi o inesistenti, collaudi, etc.;
- adempimenti di obblighi nei confronti della PA – la necessità di soddisfare tali obblighi, tra cui l’attuazione di prescrizioni normative, l’esecuzione di specifiche verifiche, la presentazione di dichiarazioni, etc., potrebbe generare rischi di corruzione;
- verifiche e/o controlli da parte della PA – la gestione di richieste nell’ambito di ispezioni, verifiche, controlli, indagini, etc. in cui siano coinvolti i Destinatari potrebbe generare rischi per la Società;

### 3. Principi generali di comportamento

I Destinatari sono tenuti a osservare i seguenti principi generali di comportamento nello svolgimento delle Attività Sensibili:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A. e con soggetti privati;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti/Fornitori e in generale controparti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- b) accettare (o richiedere), direttamente o indirettamente, attraverso i propri familiari, regalie e/o promesse di regalie, sconti e favori, servizi gratuiti, al di fuori di quelle di modico valore e costituenti pratiche di ordinaria cortesia, in relazione alle prestazioni effettuate;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 13 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

- c) ricevere denaro, doni o qualsiasi utilità che eccedano le normali pratiche di cortesia, o che comunque siano finalizzati al conseguimento, da parte dei terzi fornitori di beni, servizi e prestazioni, di trattamenti di favore nelle attività della Società. Tale principio è riferito sia a denaro, doni o utilità promessi o offerti sia a quelli effettivamente ricevuti;
- d) chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a comportarsi secondo le procedure stabilite nel Modello e nel Codice Etico;
- e) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

#### 4. Standard di controllo specifici

IRCOP SpA ha adottato la mappatura dei processi aziendali con l'individuazione degli ambiti di competenza, anche distinguendo ruoli di responsabilità da quelli di mera collaborazione ed ha adottato i seguenti documenti: organigramma, mansionario e funzionigramma.

In relazione ai suddetti ambiti di rischio, IRCOP SpA:

- proibisce qualsivoglia pagamento, utilità o altro beneficio non dovuto a favore di Funzionari Pubblici in violazione del SGA e delle Leggi Anticorruzione applicabili, anche se questi dovessero essere esplicitamente richiesti, ovvero anche se fosse consuetudine in un determinato contesto, e ciò dovesse comportare un qualsiasi tipo di svantaggio per IRCOP SpA o per il suo personale;
- vieta favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi finalizzati ad influenzare impropriamente le decisioni del Funzionario Pubblico;
- identifica i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la PA, sia nei casi in cui la PA sia committente di un'opera, sia nei casi di visite ispettive;
- adotta procedure specifiche per la gestione dei processi che prevedono contatti con la PA, al fine di assicurare il rispetto dei principi sopra evidenziati e, in particolare, la segregazione di attività/processi e la tracciabilità delle operazioni eseguite;
- attua un programma di formazione modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari ed al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili al rischio di corruzione;
- ruoli, responsabilità e modalità operative per la pianificazione del servizio, le sue modalità di controllo e gli obiettivi.

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 14 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

L'addetto alla gestione contrattuale deve comunicare all'OdV tempestivamente:

- eventuali penalità applicate per violazioni degli obblighi contrattuali;
- altre criticità emerse nell'esecuzione del contratto

Il responsabile competente incaricato di gestire i rapporti con l'Ente Pubblico o altra Autorità Giudiziaria/organismo competente in materia di vigilanza, ispezioni e controlli, in caso di accessi, ispezioni o verifiche deve informare l'Organismo di Vigilanza trasmettendo, entro 15 gg dall'avvenuta ispezione:

- report finale, debitamente firmato dal rappresentante legale di IRCOP, nonché l'eventuale documentazione consegnata all'Ente e altra documentazione relativa alla verifica entro 15 giorni.

Il responsabile competente deve informare l'Organismo di Vigilanza, con frequenza annuale, trasmettendo un report specifico, in merito a:

- eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- le richieste presentate all'Agenzia delle Entrate per poter usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

L'Amministratore Delegato deve informare l'Organismo di Vigilanza, con frequenza annuale, trasmettendo un report riepilogativo, in merito a:

- l'elenco delle transazioni concluse e formalizzate;
- il riepilogo dei contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali e/o arbitrali, con indicazione dei seguenti dati: stato della vertenza, possibilità e termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- l'elenco degli incarichi di assistenza legale assegnati a consulenti esterni.
- la tracciabilità della documentazione eventualmente richiesta e consegnata al soggetto pubblico.

L'Amministratore Delegato deve informare l'Organismo di Vigilanza, con frequenza semestrale, trasmettendo un report riepilogativo, in merito a:

- le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni/licenze.

## 5. Ulteriori attività sensibili

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 15 di 106
	PARTE SPECIALE		

Sono altresì stati individuati i seguenti processi da considerare: sia come “strumentali” alle attività sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzati dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. processi di provvista); sia come “ulteriori attività sensibili” con riferimento agli altri reati presupposto del d.lgs. 231/2001 oggetto della trattazione della presente Parte Speciale (es. con riferimento alla istigazione e alla corruzione tra privati, in quanto caratterizzate dall’esistenza di rapporti diretti con soggetti privati):

- a) Gestione dei flussi monetari e finanziari
- b) Selezione e assunzione del personale
- c) Approvvigionamento di beni, lavori, servizi e consulenze

**a) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

La regolamentazione dell’attività prevede:

- apposite linee di *reporting*, annuale, semestrale e mensile, verso il Presidente e Amministratore Delegato per la pianificazione delle risorse finanziarie;
- la trasmissione di dati e informazioni al responsabile dell’attività di controllo delle risorse attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la separazione tra le funzioni titolari delle attività di pianificazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- con riferimento ai pagamenti:
  - l’attestazione dell’esecuzione della prestazione;
  - i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute;
  - l’iter per la predisposizione e l’autorizzazione della proposta di pagamento;
  - le modalità per l’effettuazione dei pagamenti;
  - la formalizzazione dell’attività di riconciliazione dei conti correnti bancari per causale di uscita; le eventuali poste in riconciliazione sono giustificate e tracciate con la documentazione di supporto;
- con riferimento agli incassi, le modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all’utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 16 di 106
	PARTE SPECIALE		

persone indicate in liste di riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;

- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento; che i pagamenti al beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato allo stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dal beneficiario né in un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita. Le deroghe ai tali obblighi e divieti sono ammesse solo in casi espressamente disciplinati nella regolamentazione interna e autorizzati dal proprio Responsabile;
- che i pagamenti siano effettuati:
  - previa autorizzazione scritta del responsabile della gestione del contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel contratto in ordine al pagamento del corrispettivo;
  - solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel contratto.
- le modalità per l'utilizzo delle carte di credito aziendali.

#### **5.a. Flussi informativi verso l'OdV:**

Il Responsabile competente deve informare l'Organismo di Vigilanza, con frequenza annuale, trasmettendo un report riepilogativo, in merito a:

- eventuali variazioni nell'elenco dei soggetti che possono generare flussi monetari e/o finanziari;
- le eventuali operazioni effettuate in deroga alle procedure.

#### **b) Selezione e assunzione del personale**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti;
- la tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;
- criteri di composizione della commissione di valutazione;
- le modalità di formalizzazione dei giudizi e le modalità di approvazione dei candidati ritenuti idonei al termine dell'iter di selezione con la produzione della relativa evidenza;
- sistema premiante che includa obiettivi predeterminati, misurabili ma non eccessivamente sfidanti

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 17 di 106
	PARTE SPECIALE		

sì da indurre comportamenti non in linea con il Codice etico e le previsioni del Modello;

- l'intervento di più Funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari;
- l'esistenza di un budget annuale per l'assunzione di personale che sia approvato e monitorato nel tempo e di un soggetto responsabile di verificare il rispetto di quanto stabilito nel budget;
- lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni dei soggetti pubblici chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice delle controparti private);
- la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere specifiche clausole con le quali i terzi:
  - si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  - dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice etico e nel Modello adottati dalla IRCOP nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
  - garantiscano il processo di tracciabilità delle attività che svolgono per conto della Società tramite apposita documentazione e relativa archiviazione;
- il divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

### **5.b. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza:**

Il Responsabile del personale deve informare l'Organismo di Vigilanza:

- con frequenza semestrale, trasmettendo un report specifico, in merito a:
  - a. le attività di formazione personale del semestre con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge;
  - b. l'elenco delle assunzioni effettuate in deroga alle procedure di processo.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 18 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

- senza indugio al verificarsi dell'evento, eventuali infortuni mortali specificando i soggetti coinvolti, la dinamica dell'accaduto e i rilievi/verbali delle Autorità competenti intervenute sul luogo al momento dell'evento (magistratura, polizia, medico legale, etc.).
- tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni, gli infortuni con prognosi, per il soggetto infortunato, superiore a 40 (quaranta) giorni, o in caso di infortuni con prognosi iniziale inferiore al suddetto termine il cui prolungamento arriva o supera i 40 giorni.

**c) Approvvigionamento di beni, lavori, servizi e consulenze**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- regole di comportamento trasparenti, imparziali, oggettive in ogni fase del processo di approvvigionamento volte ad assicurare la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo;
- divieto di negoziare condizioni contrattuali occulte, che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente a quella relativa all'acquisto;
- l'obbligo delle persone che operano nel processo di procurement di assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa;
- le modalità di gestione:
  - delle attività di analisi e programmazione della domanda (ai fini della predisposizione ed aggiornamento di un Piano acquisti);
  - dell'iter procedurale di acquisizione (progettazione dell'iniziativa d'acquisto, istruttoria e affidamento/esecuzione, stipula del contratto);
  - della gestione contrattuale (programmazione e coordinamento attività operative, attivazione del contratto attraverso emissione ed autorizzazione, gestione, consuntivazione e ricezione e collaudo);
- la definizione dei requisiti per l'accreditamento/qualifica, ivi incluse le caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- le modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 19 di 106
	PARTE SPECIALE		

- le modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- la previsione di un albo/elenco fornitori;
- la rotazione dei fornitori nelle forniture cicliche con offerta omogenea e diversa;
- una verifica dell'assenza di rapporti con fornitori che possono avere conflitti di interessi con dipendenti IRCOP; in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante della Società e la terza parte, l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altra funzione e, in caso di contratto eccedente determinate soglie di importo, l'obbligo di sottoporlo all'approvazione da parte di una struttura organizzativa diversa da quella del proprio superiore gerarchico;
- l'individuazione dei soggetti responsabili di ogni singolo passaggio dell'iter di approvvigionamento attraverso l'apposizione della firma a validazione di ogni fase;
- la verifica che le richieste di approvvigionamento arrivino da soggetti autorizzati;
- la formalizzazione e l'autorizzazione da parte di un adeguato livello gerarchico della scelta della modalità di approvvigionamento;
- la segregazione nelle principali attività (in particolare tra chi prende la decisione di avviare le procedure, chi decide i requisiti di partecipazione alla gara/selezione, chi decide la scelta del contraente, chi stipula, chi decide eventuali modifiche/integrazioni, chi verifica il rispetto delle condizioni contrattuali, chi gestisce i rapporti con i terzi contraenti in fase di verifiche e collaudi o alla consegna, chi gestisce eventuali transazioni);
- la formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi (ivi inclusa la gestione delle integrazioni di fornitura nell'ambito del "sesto/quinto", varianti e le proroghe tecniche);
- il divieto di frammentazione delle richieste di acquisto;
- l'individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto, la verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività;
- le modalità per il ricevimento e la dichiarazione di accettazione del bene/servizio acquistato; eventuali disallineamenti devono essere opportunamente gestiti al fine di garantire la correttezza degli importi registrati (anche mediante stanziamenti a note di credito da ricevere) e

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 20 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

successivamente fatturati/pagati;

- la formalizzazione del processo di budgeting attraverso la definizione del modello di responsabilità e di controllo, nonché i connessi flussi autorizzativi, anche con riferimento alla gestione degli extrabudget, al fine di consentire la pianificazione e il monitoraggio dei costi e ricavi;
- le modalità e i contenuti dell'informazione che devono essere forniti alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice/aggiudicataria di un ordine deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- per i contratti di appalto, l'esistenza di clausole contrattuali standard, riguardanti i costi della sicurezza e le norme vigenti in materia di lavoro - di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano - che gli appaltatori dichiarino di conoscere e che si obblighino a rispettare;
- per i contratti con subappalto, l'affidamento in subappalto è soggetto:
  - ♦ all'autorizzazione per l'affidamento in subappalto da parte di figure aziendali dotate di opportuni poteri e consentito nei limiti riportati in contratto, considerando quanto strettamente necessario in relazione alla natura della prestazione, il valore del contratto, le caratteristiche del mercato ed eventuali norme di legge applicabili;
  - ♦ all'utilizzo di un sistema informativo che consente il monitoraggio dell'affidamento dei subappalti;
- l'inserimento di specifiche clausole nei contratti con cui i terzi:
  - si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  - dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice etico e nel Modello adottati dalla IRCOP nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- specifiche clausole anticorruzione quali:
  - la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di IRCOP;
  - il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori,

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 21 di 106
	PARTE SPECIALE		

dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della Società o ai loro Familiari;

- la dichiarazione del fornitore che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - l'obbligo del fornitore a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi anticorruzione;
- che la gestione del contratto di fornitura sia assegnata a un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti, l'accettazione da parte del medesimo di ruolo e compiti assegnati prevedendo l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal Gestore del Contratto in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che sui principi e le regole di condotta, sul Codice etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi anticorruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
- monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
  - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi anticorruzione, del Modello 231 e del Codice etico;
  - evidenziare le eventuali possibili criticità, eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto, nelle attività svolte dal Fornitore e allertare immediatamente la funzione competente;
- la formazione specifica in materia di acquisizione beni, servizi e lavori per i dipendenti coinvolti nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento;
- che l'archiviazione della documentazione relativa ad ogni procedura di acquisto sia caratterizzata da completezza, qualità, sicurezza, modalità di ricerca e individuazione che consentano una tracciabilità degli approvvigionamenti;
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.
- nei casi di utilizzo della procedura negoziata in urgenza, la definizione delle condizioni di urgenza

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 22 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura: devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti a un adeguato livello gerarchico).

**5.c. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza:**

Il Responsabile preposto al settore degli acquisti deve informare l’Organismo di Vigilanza, con frequenza semestrale, trasmettendo un report specifico, in merito a:

- scostamenti tra gli ordini emessi ed il piano di approvvigionamento;
- l’elenco dei Subappalti conferiti;
- eventuali acquisti effettuati in deroga alle procedure di processo;
- l’elenco degli incarichi di consulenza affidati a consulenti esterni con indicazione del nominativo, importo, oggetto e durata del contratto, eventuale clausola di “success fee”.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 23 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

**Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 24 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione
615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico	SI
615-quater c.p.	Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	SI
615-quinquies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	NO
617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	NO
617-quinquies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	NO
635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	SI
635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	SI
635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 25 di 106
	PARTE SPECIALE		

635- <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	SI
640- <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	NO
Art. 1 D.L. 105/2019	Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	NO

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 *bis* le attività della Società di seguito elencate:

- i. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- ii. Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- iii. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- iv. Gestione e protezione delle reti;
- v. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- vi. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- vii. Installazione di programmi informatici protetti (es. software e banche dati)

## 3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei destinatari, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 26 di 106
	PARTE SPECIALE		

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi, a quanto di seguito previsto:

- a) divieto di alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- b) divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

Inoltre, i destinatari del Modello devono:

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 27 di 106
	PARTE SPECIALE		

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente;
3. segnalare all'Ufficio competente il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, entro 24 ore dal fatto, dovrà far pervenire a chi competente l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
5. evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
7. evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informativi;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo agli uffici competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature della società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

#### 4. Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole Attività Sensibili individuate sono quelli di

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 28 di 106
	PARTE SPECIALE		

seguito descritti:

**Disposizioni sulla sicurezza informatica:** le disposizioni in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico adottate dalla Società includono:

- la definizione degli obiettivi, delle linee guida e degli strumenti normativi relativamente alla sicurezza informatica e telematica;
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- i rapporti con gli outsourcer informatici;
- le modalità di aggiornamento delle stesse, anche a seguito di cambiamenti significativi;
- le esigenze di carattere legale con riferimento alle clausole contrattuali relative alla sicurezza informatica e telematica;
- la definizione dell'approccio nell'analisi e valutazione dei rischi e l'identificazione della relativa metodologia;
- la definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni (confidenzialità, autenticità e integrità);
- la definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni.

**Controllo degli accessi:** l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame.

**Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

- la protezione da software pericoloso (es. worm e virus) (valido, sottoforma di antivirus per gli ambienti microsoft e di patch management per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come router, switch e per apparati firewall);
- il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e basi dati da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
- la previsione di strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi.

**Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:** il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica include:

- l'adozione di canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 29 di 106
	PARTE SPECIALE		

- l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della causa;
- la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva (relativamente a tutta la catena tecnologica);

**Audit e monitoraggio:** la Società assicura lo svolgimento di attività di monitoraggio/verifica periodica dell'efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale, adottando le misure di verifica più consone alle diverse categorie tecnologiche.

**Risorse umane e sicurezza:** lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda:

- la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV:

Il Responsabile dei sistemi informatici deve informare l'Organismo di Vigilanza, con frequenza semestrale, trasmettendo un report specifico, in merito a:

- accadimenti significativi, in ordine a malfunzionamenti, disfunzioni del sistema o altri eventi avversi con indicazione della data, il sistema e il motivo che ha causato il malfunzionamento;
- aggiornamenti, con particolare riguardo alle variazioni e aggiornamenti sulle procedure di sicurezza, alle variazioni ai profili di accesso alla rete e/o ai sistemi, alla funzionalità e sicurezza del sito internet.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 30 di 106
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale C - Delitti di criminalità organizzata**

**Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001**

**e**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria**

**Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 31 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
24-ter	416 cp	Associazione per delinquere	SI
	416 bis cp	Associazione di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni	SI
	416 ter cp	Scambio elettorale politico-mafioso	NO
	630 cp	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO
	74, DPR 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO
	L. 203/91	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	SI
	art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110	NO

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 *ter* le attività della Società di seguito elencate:

- i. Intrattenimento di rapporti con persone coinvolte quali persone offese, testimoni o persone informate dei fatti anche in un procedimento penale;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 32 di 106
	PARTE SPECIALE		

- ii. Instaurazione di rapporti di natura associativa con parti terze
- iii. Scelta dei partner commerciali e dei consulenti
- iv. Attività di coordinamento tra imprese in collaborazione.

### 3. Principi generali di comportamento

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
  - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e di Condotta e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
  - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e di Condotta e al Modello;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo.

I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata e documentata due diligence, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;

- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto. In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:
  - utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Struttura / Unità aziendale allo scopo di consentire

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 33 di 106
	PARTE SPECIALE		

o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;

- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Destinatari terzi;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 34 di 106
	PARTE SPECIALE		

dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

#### 4. Standard di controllo specifici

IRCOP SpA ha adottato la mappatura dei processi aziendali con l'individuazione degli ambiti di competenza, anche distinguendo ruoli di responsabilità da quelli di mera collaborazione ed ha adottato i seguenti documenti: organigramma, mansionario e funzionigramma.

In relazione ai suddetti ambiti di rischio, IRCOP SpA adotta le seguenti procedure:

- proibisce qualsivoglia pagamento, utilità o altro beneficio non dovuto a favore di soggetti non autorizzati a intrattenere rapporti con la società;
- adotta procedure specifiche per la gestione dei processi che prevedono contatti con partner commerciali e consulenti;
- verifica che le condizioni applicate al contratto siano coerenti con le condizioni di mercato o a specifici parametri di riferimento, in conformità con il principio di libera concorrenza;
- verifica della correttezza e coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'acquisto o della vendita;
- definisce i presupposti per i quali i contratti siglati e stipulati da IRCOP siano sottoposti a verifica e approvazione da parte del Presidente e Amministratore Delegato;
- prevede la formale autorizzazione al pagamento delle fatture, previa verifica della corrispondenza delle stesse rispetto alle prestazioni ricevute e a quanto previsto nel contratto;
- verifica la coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- verifica la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica la sua corretta applicazione all'imponibile;
- l'Amministratore Delegato effettua valutazioni periodiche sull'idoneità del servizio reso dai fornitori;
- verifica formalmente il possesso da parte del fornitore dei necessari requisiti tecnico-professionali e di affidabilità ed onorabilità, nonché eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- effettua una verifica preliminare sulla controparte ai fini della qualifica, anche mediante acquisizione documentale attestante la regolarità contributiva (DURC), l'assenza di contestazioni, condanne o tentativi di infiltrazioni mafiose (Dichiarazione sostitutiva della certificazione

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 35 di 106
	PARTE SPECIALE		

antimafia) e l'impegno al rispetto di quanto prescritto nel Codice Etico allegato al Modello 231 della Società (sottoscrizione della "clausola 231");

- formale monitoraggio e aggiornamento periodico dell'anagrafica Fornitori al fine di: a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio; b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
- formale definizione delle casistiche che comportano l'esclusione dei fornitori / professionisti dall'anagrafica;
- predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
- verifica dell'inerenza dell'acquisto rispetto all'operatività della Società e della copertura nel budget;
- definizione di criteri per acquisti in emergenza (ad es. per motivi connessi alla salute e sicurezza);
- definizione, all'interno del contratto, dei compensi da corrispondere per la prestazione, coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico / della prestazione, nonché alle competenze ed esperienze del consulente / professionista;
- approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- definizione delle modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori;
- previsione di un processo formalizzato per la valutazione del fornitore;
- asseverazione dell'effettiva esecuzione del servizio o della ricezione della merce prima di disporre di un pagamento a favore di un fornitore.
- attua un programma di formazione modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari ed al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile competente incaricato di gestire i rapporti con partner commerciali o consulenti e terzi deve informare l'Organismo di Vigilanza trasmettendo:

- report dei contatti e degli accordi già definiti con terzi con i quali si intenda collaborare, instaurare

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 36 di 106
	PARTE SPECIALE		

un rapporto di consulenza, creare rapporti di natura associativa;

- l'elenco delle transazioni concluse e formalizzate;
- l'elenco degli incarichi assegnati a consulenti esterni;
- report dei pagamenti in entrata ed uscita.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 37 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

**Parte speciale D – Reati Societari**

**Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 38 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
25-ter	2621 c.c.	False comunicazioni sociali	SI
	2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità	SI
	2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	NO
	2625 c. 2 c.c.	Impedito controllo	SI
	2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	SI
	2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI
	2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	SI
	2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	SI
	2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	NO
	2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	SI
	2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO
	2635 c. 3 c.c.	Corruzione tra privati	SI
	2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	SI
	2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	NO
	2637 c.c.	Aggiotaggio	NO
	2638, c. 1 e 2 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	SI
art. 54 D.Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	NO	

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 39 di 106
	PARTE SPECIALE		

“sensibili”, ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25-ter del Decreto, le attività della Società di seguito elencate:

- gestione della contabilità, redazione ed approvazione del bilancio e gestione dei rapporti con i soci e il collegio sindacale

### 3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica,

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 40 di 106
	PARTE SPECIALE		

patrimoniale e finanziaria della Società;

c) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo;

l) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

#### 4. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
  - gestione della contabilità generale;
  - valutazione e stima delle poste di bilancio;
  - redazione del bilancio civilistico;
- la formalizzazione e la diffusione, al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- la formalizzazione di istruzioni rivolte alle Funzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione competente per le attività di "amministrazione e controllo" in relazione alle chiusure annuali, con quali modalità e la relativa tempistica;
- i compiti e le responsabilità di ciascuna Funzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e un sistema di controllo che garantisca la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi;
- l'utilizzo di un sistema per la trasmissione di dati e informazioni alla Funzione responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi,

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 41 di 106
	PARTE SPECIALE		

l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;

- che il sistema utilizzato per la gestione della contabilità debba essere strutturato in modo che le eventuali modifiche ai dati contabili siano effettuate solo dagli utenti autorizzati mediante profilatura a sistema, nei tempi consentiti (prima della chiusura del periodo contabile a sistema e contestuale disabilitazione di tutte le utenze "standard") e venga mantenuta traccia delle modifiche effettuate. A valle della chiusura del periodo contabile a sistema le modifiche devono essere consentite solo ai "superutenti" opportunamente autorizzati;
- che sia fornita adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate al Progetto di bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio), oltre che per le Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, anche per le Funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
- la tempestiva messa a disposizione del Progetto di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, nonché del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, chiara e analitica - da parte della Società di revisione;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione e dei soci, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio ai soci vengano redatte con il contributo di tutte le Funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprendono idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.
- la formalizzazione di direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di revisione, il Collegio Sindacale e con i Soci;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati;
- specifici flussi informativi tra le Funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 42 di 106
	PARTE SPECIALE		

tracciabilità dei singoli passaggi;

- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la corretta informazione da parte dei soggetti che esercitano detto controllo, e l'obbligo di verbalizzazione delle relative decisioni e azioni conseguenti;
- che il responsabile della direzione di riferimento garantisca la completezza, l'inerenza e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla Società di revisione, al Collegio Sindacale o ai Soci e renda disponibili agli stessi le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento;
- l'obbligo di trasmissione alla Società di revisione e al Collegio Sindacale – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.

#### **4.1. Flussi informativi verso l'OdV**

Il Responsabile competente deve informare l'OdV un report specifico, in merito a:

- qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire alla Società di Revisione, aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio;
- il Progetto di bilancio, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione dello stesso.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 43 di 106
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale E – Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**

**Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 44 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili

Art. 25 quater	Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive	NO
	art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	
	art. 270-bis.1 c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti	
	art. 270 ter	Assistenza agli associati	
	art. 270 quater	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	
	art. 270-quater.1	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo	
	art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	
	art. 270 quinquies.1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	
	art. 270 quinquies.2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	
	art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo	
	art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione	
	art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	
	art. 280 ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare	
	art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	
	art. 289 ter c.p.	Sequestro a scopo di coazione	
	art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo	
	art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo	
	art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione	
	art. 306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione	

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 45 di 106
	PARTE SPECIALE		

	art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	
	L. n. 342/1976, art. 1)	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	
	L. n. 342/1976, art. 2	Danneggiamento delle installazioni a terra	
	L. n. 422/1989, art. 3	Sanzioni	
	D.Lgs. n. 625/1979, art. 5	Pentimento operoso	
	Art. 2	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

- i. Qualifica e valutazione dei fornitori;
- ii. Rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi e/o lavori;
- iii. Definizione delle modalità di acquisto
- iv. Valutazione dell'offerta;
- v. Emissione e invio degli ordini di acquisto / stipula del contratto;
- vi. Gestione dei contratti passivi.
- vii. Apertura / Chiusura di conti correnti;
- viii. Gestione dei pagamenti e degli incassi.

## 3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti non conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, anche per quanto attiene la prevenzione dei reati in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- instaurare rapporti (commesse, appalti, consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero - sia direttamente che per il tramite di interposta persona - che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 46 di 106
	PARTE SPECIALE		

tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;

- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche dell'eventuale operatività in Paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Rilevano, a tal fine, i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che: i. persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; ii. il beneficiario dei fondi li destinerà a tali soggetti o gruppi; iii. le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere i delitti in oggetto;
- raccogliere, erogare o mettere a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo;
- sottrarre, distruggere, disperdere, sopprimere o deteriorare beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- effettuare pagamenti su conti cifrati o numerati o in denaro contante (salvo per importi modici e nel rispetto di quanto previsto nella procedura aziendale per la gestione della cassa) e in ogni caso a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- effettuare pagamenti, nonché erogare liberalità o altre utilità, verso soggetti - persone fisiche o giuridiche - che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 47 di 106
	PARTE SPECIALE		

- riconoscere compensi o provvigioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere e delle prassi vigenti in ambito locale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o ogni altro supporto a persone che partecipano ad associazioni eversive o con finalità di terrorismo.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- assicurare la regolarità del ciclo passivo al fine di garantire che:
  - i. ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario (con le sole eccezioni definite nella procedura aziendale per la gestione della cassa), essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale e numero di conto corrente);
  - ii. il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto o verso soggetti che siano iscritti nelle Liste stilate dalle organizzazioni internazionali (ad esempio, ONU, UE, OFAC, ecc.) al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio;
  - iii. il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
  - iv. vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti/richieste di pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi alla Società

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 48 di 106
	PARTE SPECIALE		

avvengano solo qualora:

i. trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;  
ii. rappresentino il corrispettivo di beni, servizi, prestazioni, ecc. effettivamente ricevute dalla Società; iii. siano supportati da giustificativi ed idoneamente documentati;

- identificare l’attendibilità dei consulenti, fornitori, e, più in generale, delle controparti terze (di seguito, congiuntamente, “controparti”), al fine di verificarne l’onorabilità e l’affidabilità, anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;

- monitorare nel tempo il permanere in capo alle controparti dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;

- selezionare le controparti sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;

- effettuare una attività di verifica preventiva finalizzata all’accertamento della reputazione, onorabilità, affidabilità, professionalità, competenza ed esperienza delle controparti, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi o la sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico delle stesse;

- accertare la località della sede o residenza della controparte, la quale non deve essere situata in Paesi a “regime fiscale privilegiato”, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con controparti residenti in tali Paesi e tali Paesi siano i medesimi in cui saranno svolte le prestazioni oggetto del contratto;

- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte;

- identificare l’unità organizzativa responsabile dell’esecuzione dei contratti

#### 4. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

La regolamentazione dell’attività prevede:

- esistenza di un’anagrafica fornitori accreditati aggiornato e mantenuto da adeguate figure;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 49 di 106
	PARTE SPECIALE		

- effettuazione di valutazioni periodiche da parte dell'Amministratore Delegato sull'idoneità del servizio reso dai fornitori;
- verifica formale del possesso da parte del fornitore dei necessari requisiti tecnico-professionali e di affidabilità ed onorabilità, nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- effettuazione di una verifica preliminare sulla controparte ai fini della qualifica, anche mediante acquisizione documentale attestante la regolarità contributiva (DURC), l'assenza di contestazioni, condanne o tentativi di infiltrazioni mafiose (Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia) e l'impegno al rispetto di quanto prescritto nel Codice Etico allegato al Modello 231 della Società (sottoscrizione della "clausola 231");
- formale monitoraggio e aggiornamento periodico dell'anagrafica Fornitori al fine di: a) registrare eventuali non conformità riscontrate in sede di fornitura del bene / servizio; b) verificare il mantenimento dei requisiti previsti per la qualifica;
- predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
- verifica dell'inerenza dell'acquisto rispetto all'operatività della Società e della copertura nel budget;
- definizione di differenti modalità di selezione dei fornitori / consulenti / professionisti esterni in funzione dell'ammontare economico dell'acquisto, delle relative caratteristiche, ovvero al verificarsi di specifiche circostanze;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo / regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo;
- definizione, all'interno del contratto, dei compensi da corrispondere per la prestazione, coerentemente alla natura ed alla complessità dell'incarico / della prestazione, nonché alle competenze ed esperienze del consulente / professionista;
- approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- definizione delle modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori;
- previsione di un processo formalizzato per la valutazione del fornitore;
- asseverazione dell'effettiva esecuzione del servizio o della ricezione della merce prima di disporre di un pagamento a favore di un fornitore.
- formale autorizzazione all'apertura, modifica e chiusura dei conti correnti da parte dell'Amministratore Delegato;
- divieto di effettuare un pagamento in un paese diverso da quello in cui è stato eseguito il contratto o diverso da quello di residenza delle parti;
- formale autorizzazione dei pagamenti;
- esecuzione dei pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 50 di 106
	PARTE SPECIALE		

- verifica di corrispondenza, prima di effettuare i pagamenti, tra: i) i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; ii) il pagamento disposto, la relativa documentazione di supporto disponibile (ad esempio fattura / altro documento contabile) e l'importo oggetto di pattuizione contrattuale;
- divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento o trasferimento fondi (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative / gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge);
- autorizzazione preventiva dei pagamenti da effettuare mediante carta di credito aziendale;
- accesso all'home banking solo a personale specificamente autorizzato, mediante l'utilizzo di codici emessi dal token;
- definizione formale degli step da seguire per il recupero dei crediti, mediante coinvolgimento di più funzioni e dell'Amministratore Delegato, ove sia opportuno valutare le azioni da intraprendere per le posizioni creditizie incagliate.
- gestione della contabilità tramite software gestionale

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile competente incaricato di gestire i rapporti con partner commerciali o consulenti e terzi deve informare l'Organismo di Vigilanza trasmettendo:

- report dei contatti e degli accordi già definiti con terzi con i quali si intenda collaborare, instaurare un rapporto di consulenza, creare rapporti di natura associativa;
- l'elenco delle transazioni concluse e formalizzate;
- l'elenco degli incarichi assegnati a consulenti esterni;
- report dei pagamenti in entrata ed uscita.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 51 di 106
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale F – Delitti contro la personalità individuale**

**Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001**

**e**

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

**Art. 25- duodecies D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 52 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili

25-quinquies	600 CP	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	NO
	600 bis CP	Prostituzione minorile	NO
	600 ter CP	Pornografia minorile	NO
	600 quater CP	Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale	NO
	600 quinquies CP	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	NO
	601 CP	Tratta di persone	NO
	603 bis CP	Intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera	SI
	602 CP	Acquisto e alienazione di schiavi	NO
	609-undecies CP	Adescamento di minorenni	NO
25-duodecies	D.Lgs. 286/1998 art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	SI
	D.Lgs. 286/1998 art. 22, comma 12 bis	Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare	SI

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

- i. Qualifica e valutazione dei fornitori
- ii. Gestione dei contratti passivi
- iii. Selezione e assunzione del personale;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 53 di 106
	PARTE SPECIALE		

- iv. Formulazione dell'offerta economica nel rispetto della normativa giuslavoristica vigente;
- v. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei bonus;

### 3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);
- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano;
- compiere altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 54 di 106
	PARTE SPECIALE		

Inoltre, vige l'obbligo di:

- assumere il personale della Società con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extracomunitario;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- monitorare periodicamente le condizioni di lavoro del personale, ad esempio mediante indagini di clima del lavoro.

#### 4. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
- definizione e approvazione di un budget delle assunzioni e degli incentivi;
- verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione rispetto al budget;
- definizione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo;
- formulazione dell'offerta economica e delle condizioni di inserimento e inquadramento contrattuale;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 55 di 106
	PARTE SPECIALE		

- definizione del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali o territoriali / dalle tabelle retributive di riferimento (ove esistenti);
- autorizzazione di aumenti retributivi, avanzamenti di carriera, bonus e benefits da parte della Commissione di valutazione;
- definizione di un processo formalizzato per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate;
- sottoscrizione, nel rispetto delle procure in essere, delle comunicazioni da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti
- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti;
- definizione delle modalità di apertura e gestione delle anagrafiche dipendenti;
- tracciabilità delle modifiche effettuate all'anagrafica dipendenti ed archiviazione della documentazione di supporto nella cartella del dipendente;
- modalità di rilevazione delle presenze, anche attraverso sistemi automatizzati, che garantiscano la tracciabilità in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- autorizzazione di assenze, ferie, permessi e straordinari da parte del diretto superiore;
- formale previsione di verifiche periodiche del rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedo, nonché previsione delle attività da seguire in caso di eventuali scostamenti;
- utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate e ad evitare il pagamento di salari / stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo / regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 56 di 106
	PARTE SPECIALE		

(anche con riferimento al rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali), prevedendo la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate

#### **4.1. Flussi informativi verso l'OdV**

Il responsabile competente incaricato di gestire i rapporti con partner commerciali o consulenti e terzi deve informare l'Organismo di Vigilanza trasmettendo:

- Piano del fabbisogno del personale;
- Report sulla corrispondenza delle assunzioni alle esigenze interne;
- budget delle assunzioni e degli incentivi

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 57 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale G – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza  
illecita, nonché autoriciclaggio  
Art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 58 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

### 1. Reati astrattamente ipotizzabili

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
25-octies	648 c.p.	Ricettazione	
	648 bis c.p.	Riciclaggio	
	648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
	648 ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	

### 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

- i. Gestione dei rapporti con altre aziende e consulenti e fornitori
- ii. Definizione delle modalità di acquisto
- iii. Emissione e invio degli ordini di acquisto / stipula del contratto;
- iv. Gestione dei contratti passivi
- v. RegISTRAZIONI di contabilità generale (es. registrazione di fatture, note di credito etc.);
- vi. Redazione e approvazione del bilancio
- vii. Apertura / Chiusura di conti correnti;
- viii. Gestione dei pagamenti e degli incassi;
- ix. Formulazione dell'offerta economica al personale e incentivi e bonus, elaborazione stipendi e relativa registrazione e gestione dei rimborsi spese
- x. Predisposizione del budget dei costi annuale e approvazione degli extra-budget
- xi. Gestione del credito
- xii. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

### 3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, è fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 59 di 106
	PARTE SPECIALE		

- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- instaurare rapporti (consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

È, altresì, fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati de quo;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 60 di 106
	PARTE SPECIALE		

misure di sicurezza necessarie;

- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni tra parti correlate, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

#### 4. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- con riferimento al trasferimento di fondi: individuazione, documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento e divieto di utilizzo del contante
- formale autorizzazione al pagamento delle fatture Intercompany, previa verifica della corrispondenza delle stesse rispetto alle prestazioni ricevute e a quanto previsto nel contratto;
- verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
- verifica dell'inerenza dell'acquisto rispetto all'operatività della Società e della copertura nel budget;
- qualora l'acquisto non rientri nel budget, necessità di specifiche esigenze e approvazione dello stesso da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- nel caso di acquisti non standard, approvazione della richiesta di acquisto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- verifica, preventiva al pagamento delle fatture, finalizzata ad accertare: i) la correttezza e

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 61 di 106
	PARTE SPECIALE		

coerenza del contratto / Ordine di Acquisto rispetto ai termini ed alle condizioni pattuite; ii) verifica della coerenza dei compensi rispetto al bene / lavoro / servizio richiesto; iii) la coerenza tra la controparte che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio / consulenza), la controparte indicata nel contratto e la controparte che ha emesso la fattura; iv) la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e la sua corretta applicazione all'imponibile; v) l'approvazione della fattura; vi) la corrispondenza tra l'importo del bonifico e quello della fattura;

- definizione delle modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori;
- asseverazione dell'effettiva esecuzione del servizio o della ricezione della merce prima di disporre di un pagamento a favore di un fornitore;
- rispetto di un iter approvativo delle registrazioni in contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
- obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- rispetto dell'iter approvativo di tutte le registrazioni in contabilità;
- verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute;
- verifica di coerenza e abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse;
- conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità;
- approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- supervisione di tutte le fasi di definizione del bilancio e dei relativi allegati da parte del Collegio Sindacale;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 62 di 106
	PARTE SPECIALE		

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile competente incaricato di gestire i rapporti con partner commerciali o consulenti e terzi deve informare l'Organismo di Vigilanza trasmettendo:

- l'elenco delle transazioni concluse e formalizzate;
- report dei pagamenti in entrata ed uscita;
- budget approvati;
- bilancio approvato.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 63 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale H – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

**Art. 25- octies.1 D.Lgs. 231/2001**

**1. Reati astrattamente ipotizzabili**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 64 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
25-octies.1	art. 493-ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	
	493-quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	
	art. 640-ter c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	
	art. 512-bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori	
25-octies.1 comma 2		Altre fattispecie	

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

- i. Gestione dei rapporti con altre aziende e consulenti e fornitori
- xiii. Definizione delle modalità di acquisto
- xiv. Emissione e invio degli ordini di acquisto / stipula del contratto;
- xv. Gestione dei contratti passivi
- xvi. RegISTRAZIONI di contabilità generale (es. registrazione di fatture, note di credito etc.);
- xvii. Redazione e approvazione del bilancio
- xviii. Apertura / Chiusura di conti correnti;
- xix. Gestione dei pagamenti e degli incassi;
- xx. Formulazione dell'offerta economica al personale e incentivi e bonus, elaborazione stipendi e relativa registrazione e gestione dei rimborsi spese
- xxi. Predisposizione del budget dei costi annuale e approvazione degli extra-budget
- xxii. Gestione del credito

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 65 di 106
	PARTE SPECIALE		

xxiii. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

### 3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- utilizzare gli strumenti di pagamento aziendali diversi dal denaro contante, di cui si abbia la disponibilità per ragioni inerenti alla propria attività lavorativa, per scopi differenti da quelli per i quali sono stati assegnati;
- ottenere credenziali di accesso ai sistemi di pagamento online, aziendali o di terzi, con metodi o procedure non conformi rispetto alla regolamentazione interna o esterna;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, aziendali o di terzi, al fine di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti.

È, altresì, fatto obbligo di:

- rispettare le disposizioni legislative e regolamentari, interne ed esterne, in materia di utilizzo degli strumenti di pagamento e di circolazione di carte di pubblico credito e valori di bollo.

### 4. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- con riferimento al trasferimento di fondi: individuazione, documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento e divieto di utilizzo del contante
- formale autorizzazione al pagamento delle fatture Intercompany, previa verifica della corrispondenza delle stesse rispetto alle prestazioni ricevute e a quanto previsto nel contratto;
- verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
- verifica dell'inerenza dell'acquisto rispetto all'operatività della Società e della copertura nel budget;
- qualora l'acquisto non rientri nel budget, necessità di specifiche esigenze e approvazione dello

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 66 di 106
	PARTE SPECIALE		

stesso da parte di adeguati livelli autorizzativi;

- nel caso di acquisti non standard, approvazione della richiesta di acquisto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- verifica, preventiva al pagamento delle fatture, finalizzata ad accertare: i) la correttezza e coerenza del contratto / Ordine di Acquisto rispetto ai termini ed alle condizioni pattuite; ii) verifica della coerenza dei compensi rispetto al bene / lavoro / servizio richiesto; iii) la coerenza tra la controparte che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio / consulenza), la controparte indicata nel contratto e la controparte che ha emesso la fattura; iv) la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e la sua corretta applicazione all'imponibile; v) l'approvazione della fattura; vi) la corrispondenza tra l'importo del bonifico e quello della fattura;
- definizione delle modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori;
- asseverazione dell'effettiva esecuzione del servizio o della ricezione della merce prima di disporre di un pagamento a favore di un fornitore;
- rispetto di un iter approvativo delle registrazioni in contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
- obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- rispetto dell'iter approvativo di tutte le registrazioni in contabilità;
- verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute;
- verifica di coerenza e abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse;
- conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 67 di 106
	PARTE SPECIALE		

- approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione;
- supervisione di tutte le fasi di definizione del bilancio e dei relativi allegati da parte del Collegio Sindacale;

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile competente incaricato di gestire i rapporti con partner commerciali o consulenti e terzi deve informare l'Organismo di Vigilanza trasmettendo:

- l'elenco delle transazioni concluse e formalizzate;
- report dei pagamenti in entrata ed uscita;
- budget approvati;
- bilancio approvato.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 68 di 106
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale I – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

**Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 69 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
25-novies	171 c. 1 lett. a bis) l. 633/1941	Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta	SI
	171 c. 3 l. 633/1941	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	SI
	171 bis c. 1 l. 633/1941	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	SI
	171 bis c. 2 l. 633/1941	Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	SI

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 70 di 106
	PARTE SPECIALE		

	art. 171-ter legge n.633/1941	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	NO
	art. 171-septies legge n. 633/1941	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	NO
	art. 171-octies legge n.633/1941	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	NO

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

- i. Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi o a documenti da parte di utenti interni ed esterni;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 71 di 106
	PARTE SPECIALE		

- ii. Gestione dei backup;
- iii. Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- iv. Gestione della sicurezza della rete;
- v. Assegnazione e utilizzo delle risorse informatiche.

### 3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore; • riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del diritto d'autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

- i. di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- ii. di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; iii. di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

### 4. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole Attività Sensibili.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- regolamentazione del processo nell'ambito della procedura "Sicurezza Informatica";
- formale richiesta per la creazione / modifica / eliminazione delle utenze abilitate all'utilizzo dei sistemi informativi;
- definizione di *password* di accesso univoche e obbligo di rinnovo periodico;
- previsione di costanti flussi informativi in merito a nuove assunzioni, cambiamenti di ruolo o dimissioni del personale;
- definizione di criteri in merito alla corretta creazione e gestione delle *password*;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 72 di 106
	PARTE SPECIALE		

- assegnazione, al personale dipendente, di un indirizzo di posta elettronica nominativo;
- formale autorizzazione della messa in produzione di applicativi sviluppati / modificati da terze parti;
- inventariazione degli applicativi;
- divieto di utilizzo di opere coperte da diritto d'autore senza averne le necessarie autorizzazioni;

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV

Il responsabile competente incaricato di gestire i rapporti con partner commerciali o consulenti e terzi deve informare l'Organismo di Vigilanza trasmettendo le informazioni circa le procedure esistenti in materia di accessi a sistemi, documenti, progetti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 73 di 106
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale L - Delitti con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

**Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 74 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## **Premessa**

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 – 2° comma c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 – 3° comma c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali ad esempio quelle previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive integrazioni e modificazioni).

Stante la peculiarità della materia da disciplinare, incentrata sull'apprestamento di misure di riduzione del rischio, non già con riguardo a reati dolosi, tipicamente riconducibili a decisioni, bensì a reati colposi, di regola compiuti nello svolgimento dell'attività produttiva, la presente “Parte Speciale” denota una struttura in parte diversa da quella adoperata per disciplinare le precedenti forme di rischio: diversità imposta dal fatto che il settore in esame è, in larga parte, etero normato, vale a dire contraddistinto dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative, che abbracciano sia i meccanismi di individuazione delle posizioni di garanzia, sia la tipologia e i contenuti dei presidi cautelari. La ‘specialità’ - normativa e criminologia - del ‘contesto’ rende, dunque, necessaria la costruzione di un sistema di prevenzione autonomamente ‘strutturato’.

Quanto ai criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all'ente, occorre fare riferimento all'art. 5 del d.lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all'ente solo se commessi (da soggetti apicali e non) nel suo interesse o a suo vantaggio. La riferibilità di tale criterio di imputazione oggettiva ai reati colposi, apprezzabile con una valutazione ex post, fa leva sul cd. risparmio di spesa per l'ente: il vantaggio consisterebbe nel mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività, sia sul terreno della dislocazione dei garanti che su quello dell'adozione e dell'adeguamento delle misure precauzionali, nonché in termini di risparmio di tempo per lo svolgimento delle attività.

In merito al il criterio di imputazione soggettiva, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell'ente; tanto più che, nel caso di reato commesso dai soggetti apicali, secondo un orientamento dottrinale non sarebbe neppure necessario richiedere la dimostrazione della condotta fraudolenta elusiva, essendo, per contro, sufficiente – ai fini dell'esonero di responsabilità dell'ente – dimostrare l'adozione del modello, la sua idoneità preventiva e che la sua violazione non è dipesa da un difetto di controllo e di vigilanza.

Con riferimento ai delitti dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 75 di 106
	PARTE SPECIALE		

- lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il medesimo art. 30 dispone che:

- in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti (comma 5);
- la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 5-bis).

## **1. Reati astrattamente ipotizzabili**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 76 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

D.LGS. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
25-septies	589 c.p.	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
	590 c. 3 c.p.	Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, le attività della Società di seguito elencate.

- i. Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica della Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
- ii. Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;
- iii. Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici;
- iv. Riesame periodico del Vertice al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi della Società.

## 3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che
  - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 77 di 106
	PARTE SPECIALE		

- violare i principi e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

#### **4. Standard di controllo specifici**

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole Attività Sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 78 di 106
	PARTE SPECIALE		

### ***Pianificazione***

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo:

Politica ed Obiettivi: esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- sia formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
- contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- preveda l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
- sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate (Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione);
- sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi).

Piani Annuali e Pluriennali: Esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:

- contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
- preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza.

Normativa aziendale - Prescrizioni legali ed altre: Esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:

- l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
- l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
- le modalità di diffusione delle stesse.

### ***Attuazione e funzionamento***

In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 79 di 106
	PARTE SPECIALE		

sul lavoro, gli *standard* di controllo specifici sono:

Norme e documentazione del sistema: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

Organizzazione e Responsabilità – Datore Di Lavoro: esistenza di disposizioni organizzative per la individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

Organizzazione e Responsabilità – RSPP/Medico Competente/RLS/Incaricati Emergenze: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Medico Competente, del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e degli Incaricati delle Emergenze che:

- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedano lo svolgimento dell' *assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico. Le lettere di incarico vengono formalmente firmate per accettazione.

Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili<sup>5</sup>: Ove previsto dalla normativa vigente<sup>6</sup>, esistenza di norme aziendali che:

- disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza e durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
- prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

<sup>5</sup> Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'Allegato X al D. Lgs. 81/2008.

<sup>6</sup> Datore di lavoro committente di un appalto come specificato all'art. 89 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 80 di 106
	PARTE SPECIALE		

Sistema di deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione normativa<sup>7</sup> e giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato<sup>8</sup>;
- idoneità tecnico professionale del delegato<sup>9</sup>;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza<sup>10</sup>;
- certezza, specificità e consapevolezza<sup>11</sup>.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

<sup>7</sup> Art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 (*Delega di funzioni*)

1. La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

<sup>8</sup> Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza e di una norma aziendale che

garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe, che indichi chiaramente la

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 81 di 106
	PARTE SPECIALE		

possibilità o

meno per il delegato di sub –delegare funzioni in materia di salute e sicurezza e preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.

<sup>9</sup> Esistenza di una norma aziendale che definisca procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali.

<sup>10</sup> Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un' attività di vigilanza formalizzata.

<sup>11</sup> Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza in cui sia chiaramente identificato l'ambito di operatività e di norme aziendali che prevedano la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati.

- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore di Lavoro. In particolare tale norma:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 82 di 106
	PARTE SPECIALE		

definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una norma aziendale  
In particolare tale procedura deve:

- definire modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
- prevedere la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali:

Gestione delle emergenze: Esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull’ambiente esterno. In particolare tale norma prevede:

- l’individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l’individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell’ambiente esterno;
- indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

Gestione del rischio incendio: esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:

- il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI;
- indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

Consultazione e comunicazione: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione.

Diffusione delle informazioni: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina:

- l’informativa periodica del Datore di Lavoro verso i lavoratori;
- l’informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all’attività produttiva.

Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione. In particolare tale norma:

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 83 di 106
	PARTE SPECIALE		

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale).

Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: esistenza di una norma aziendale che definisca:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori di cui agli artt. 26, comma 1 e 90, comma 9 del d.lgs. n. 81/08;
- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: Esistenza di clausole contrattuali *standard* riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Gestione di impianti, macchine e attrezzature: Esistenza di norme aziendali che disciplinino le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tale strumento deve prevedere:

- l'identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
- l'esistenza di periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 84 di 106
	PARTE SPECIALE		

- la pianificazione e lo svolgimento delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

### ***Controllo e azioni correttive***

Per le attività di controllo e azioni correttive sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo:

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: esistenza di una norma aziendale che indichi:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti<sup>12</sup> occorsi e dei “mancati incidenti”<sup>13</sup>
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, macchine);
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza).

Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie: esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Audit: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di *audit* e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di *Audit* formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’*auditor* rispetto all’ attività che deve essere auditata;
- le modalità di registrazione degli *audit*;
- le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell’*audit* all’Alta Direzione aziendale.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 85 di 106
	PARTE SPECIALE		

Reporting: Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di *reporting* verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione.

### ***Riesame della direzione***

Per le attività di riesame della direzione è stabilito il seguente *standard* di controllo:

Conduzione del processo di riesame: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli *audit*;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

## **4.1. Flussi informativi verso l'OdV**

In particolare devono essere trasmesse, tempestivamente, all'OdV:

- ogni eventuale revisione/aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) durante il semestre di riferimento;
- l'esito dei controlli sull'avvenuta Verifica di Idoneità Tecnico Professionale ai sensi del D.lgs. 81/08 di tutte le società cui è stato conferito un appalto, subappalto o affidamento da parte di IRCOP nel periodo di riferimento;
- una sintesi dei risultati delle audit effettuate nel semestre in ordine a verifiche sulla corretta gestione del Sistema Salute e Sicurezza;
- l'analisi del registro infortuni mediante una relazione di sintesi sugli eventi più significativi e le azioni adottate a seguito del verificarsi di tali eventi.
- <sup>12</sup>Eventi che hanno provocato un danno (se il danno prodotto riguarda l'integrità fisica di una persona si parla di infortunio).
- <sup>13</sup>Incidenti che pur caratterizzati da un elevato potenziale di rischio, non hanno provato nessun danno, o soltanto un danno marginale.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 86 di 106
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale M - Reati ambientali**

**Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 87 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

## 1. Reati astrattamente ipotizzabili

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
Art. 25 undecies	452 bis c.p.	Inquinamento ambientale	SI
	452 quater c.p.	Disastro ambientale	NO
	452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente (inquinamento e disastro ambientale colposi)	SI
	452 sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	SI
	452 octies c.p.	Circostanze aggravanti dei reati associativi a fini della commissione di reati ambientali	SI
	727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO
	733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	SI
	L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	NO
	137 D.Lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	NO
	art. 256 D. Lgs n.152/2006	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	NO
	art. 257 D. Lgs n. 152/2006	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	NO
	art. 259 D. Lgs. n. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti	NO

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 88 di 106
	PARTE SPECIALE		

	D. Lgs n.152/2006, art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	NO
	art. 452- quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	NO
	art. 260-bis D. Lgs n.152/2006	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	NO
	D.Lgs. n. 152/2006, art. 279	Sanzioni	NO
	art. 8 D.Lgs. n.202/2007	Inquinamento doloso provocato da navi	NO
	art. 9 D.Lgs. n. 202/2007	Inquinamento colposo provocato da navi	NO
	art. 3 L. n. 549/1993	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	NO

## 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto, le attività della Società di seguito elencate:

### 2.1. Sistema di Gestione ambientale

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 89 di 106
	PARTE SPECIALE		

Il processo di gestione ambientale include le seguenti attività “sensibili”:

- Pianificazione: si tratta dell’attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- Attuazione e funzionamento: si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze, la selezione e il monitoraggio dei fornitori. In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:
  - a) Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento e diserbo stradale, pulizia di aree pubbliche;
  - b) Intermediazione di rifiuti senza detenzione;
  - c) Conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
  - d) Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni;
  - e) Gestione (Stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbero comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee;
  - f) Gestione dell’iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
  - g) Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- Controllo e azioni correttive: si tratta delle attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali.
- Riesame: si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell’azienda.

### 3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che
  - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure previste nella presente Parte Speciale.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 90 di 106
	PARTE SPECIALE		

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi, a quanto di seguito previsto:

- è fatto divieto di compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone; per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);
- è fatto divieto di utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale ed, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti ed ozono lesive;
- è fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- è fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- è fatto divieto di conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- è fatto divieto di violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- è fatto divieto di falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, il cui utilizzo è previsto anche nell'ambito del SISTRI;
- è fatto divieto di ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre devono essere seguiti i seguenti principi generali di comportamento:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, evitando ogni abuso;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- operare le proprie scelte di sviluppo e di investimento tenendo in considerazione e limitando i potenziali impatti sul territorio e sull'ambiente, con particolare attenzione alla tutela dei siti protetti o sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 91 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;

- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti rispettino le procedure aziendali in materia ambientale;
- predisporre e monitorare l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione delle emissioni in atmosfera adottando tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni;
- garantire che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

#### 4. *Standard di controllo specifici*

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole Attività Sensibili individuate sono quelli di seguito descritti:

Politica: Esistenza di una Politica Ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- sia appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
- contenga l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
- sia attuata e mantenuta attiva;
- sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
- sia resa disponibile al pubblico;
- sia formalmente approvata dall'Alta Direzione aziendale.

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali: Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per:

- l'identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza;
- la valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 92 di 106
	PARTE SPECIALE		

del miglioramento delle prestazioni ambientali;

- la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

Prescrizioni normative e autorizzative: Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:

- l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

Obiettivi e traguardi: Esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono:

- misurabili (ove possibile);
- coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
- attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
- adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione;

Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente.

Sistema di deleghe: Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub – delegare funzioni in materia ambientale;
- prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 93 di 106
	PARTE SPECIALE		

- definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

**Ruoli e Responsabilità:** Definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e per la gestione delle tematiche ambientali. L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
  - è comunicata all'interno dell'organizzazione;
  - è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
  - tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

**Competenze e Formazione:** Esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:
  - importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale;
  - aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività lavorativa svolta;
  - ruoli e responsabilità;
  - conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate,
  - adempimenti normativi e contenuti delle procedure specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili.
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

**Comunicazione:** Definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna ed esterna (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo).

In riferimento alla comunicazione interna, esistenza di normative aziendali per assicurare la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse direzioni dell'organizzazione.

In riferimento alla comunicazione esterna e alle visite ispettive, esistenza di procedure che definiscano ruoli, responsabilità e modalità per la gestione di eventuali visite ispettive da parte delle Autorità

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 94 di 106
	PARTE SPECIALE		

Competenti, per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti interessate esterne (ivi inclusi gli Enti di Controllo), per la gestione di reclami da parte di terzi, la registrazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte e dei documenti fornite da parte dell'organizzazione.

Documentazione: Esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale. In particolare, tali normative riportano le modalità di gestione (es.: approvazione, diffusione, aggiornamento e controllo) e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare:

- definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale
- definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti
- definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi (es.: assicurare che rimangano leggibili e facilmente identificabili)
- definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.
- In particolare la normativa regola le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie.

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento e diserbo stradale, pulizia di aree pubbliche;/Intermediazione di rifiuti senza detenzione/Conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero; esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto (es. iscrizione al SISTRI);
- la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti al fine di garantire il rispetto:
  - a. dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione);
  - b. del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- l'individuazione dell'alternativa al deposito temporaneo, ovvero la gestione dello stoccaggio/deposito preliminare dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
- la verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori,

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 95 di 106
	PARTE SPECIALE		

recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);

- la predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, mud, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
- la verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
- la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

Gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e combustibili che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee: Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.

Comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante: Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per la tempestiva effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. In particolare tale normativa aziendale definisce responsabilità e modalità operative per:

- la comunicazione alle funzioni aziendali interessate dell'evento potenzialmente contaminante e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
- la predisposizione entro i termini previsti dalla normativa adeguata comunicazione agli enti competenti (provincia, regione, o provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al prefetto della provincia) avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione (generalità dell'operatore, caratteristiche del sito interessato, matrici ambientali presumibilmente coinvolte, descrizione degli interventi da eseguire);
- la documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo.

Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono: Esistenza di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono (quali, ad esempio, impianti di condizionamento e refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio) utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 96 di 106
	PARTE SPECIALE		

Gestione delle emergenze ambientali: Esistenza di una norma aziendale per la gestione di emergenze ambientali (es. sversamenti di sostanze chimiche pericolose sul suolo, incidenti operativi che possano causare superamenti dei limiti all'emissione in atmosfera e agli scarichi idrici). In particolare tale normativa definisce:

- le modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- i ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
- i ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
- i programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
- le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento di esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.

Selezione dei fornitori - Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti: Esistenza di una normativa aziendale che disciplini la selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/ trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
  - a. acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa (es. accettazione delle fidejussioni dall'ente preposto, pagamento dei diritti di iscrizione all'albo) e di copia di eventuali certificati di conformità dei sistemi di gestione alle norme internazionali;
  - b. verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta (es. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, verifica dei codici CER autorizzati, verifica dei mezzi autorizzati per singola tipologia di rifiuto);
- la definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
- il monitoraggio (es. software informatico) delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
- nel caso di intermediari: la definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
- la tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

Selezione dei fornitori - Laboratori di analisi: Esistenza di una normativa aziendale che disciplini le

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 97 di 106
	PARTE SPECIALE		

attività di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti affinché tali laboratori siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. Tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per la qualifica iniziale e riqualifica periodica dei laboratori di analisi per la verifica dell'idoneità tecnica, in particolare:

- l'acquisizione della documentazione che attesti l'eventuale accreditamento dei laboratori per le prove analitiche di interesse;
- la definizione di clausole contrattuali che prevedano per i laboratori di analisi l'obbligo di fornire i certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le analisi chimiche oppure una autodichiarazione in merito;
- la tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti.

Selezione dei fornitori - Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale: Esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (es. realizzazione scavi, costruzioni, demolizioni, spurghi e pulizie caditoie, manutenzioni, altre attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale);
- la qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (es. idoneità tecnica, possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie, disponibilità di mezzi idonei da parte degli appaltatori, adozione di sistemi di gestione certificati);
- la definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal d. lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (es. responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore dei rifiuti eventualmente generati nel corso delle attività appaltate, obblighi in caso di eventi contaminanti, obbligo di informativa periodica alla committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata);
- la definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della società o per conto della società (es. aree e modalità per la gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti eventualmente prodotti, procedure di emergenza ambientale).

Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale: Esistenza di norme aziendali per

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 98 di 106
	PARTE SPECIALE		

il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.

Sorveglianza e misurazione: Esistenza di una norma aziendale che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni (es. emissioni in atmosfera, scarichi idrici, tenuta di serbatoi e vasche, verifica fughe di gas lesivi dell'ozono)
- modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione (es. certificati analitici, report di analisi in continuo, report di misurazioni, verbali).

Valutazione del rispetto delle prescrizioni: Esistenza di norme aziendali per la definizione di ruoli, responsabilità e modalità relative alla verifica periodica del rispetto delle prescrizioni applicabili in materia ambientale. In particolare, tale norma prevede:

- definizione di ruoli/responsabilità a cui compete la valutazione del rispetto delle prescrizioni
- definizione di modalità e frequenza della stessa
- definizione di ruoli/responsabilità e modalità di conservazione delle registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.

Incidenti e non conformità: Esistenza di una norma aziendale che definisca le modalità di rilevazione delle non conformità ambientali e di individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive e preventive.

Controllo registrazioni: Esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità per il controllo delle registrazioni predisposte in materia ambientale (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione e eliminazione delle registrazioni). In particolare tale norma prevede:

- identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate (es.: certificati analitici, registri di controllo e manutenzione, registrazioni relative alla gestione rifiuti, registrazioni di audit e riesami, registrazioni relative all'addestramento in campo ambientale, etc.);
- definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
- definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
- modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.

Audit interni: Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica (dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale) del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale.

Reporting: Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 99 di 106
	PARTE SPECIALE		

delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza.

Riesame: Esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame in relazione alla gestione delle tematiche ambientali.

#### 4.1. Flussi informativi verso l'OdV

Trasmissione di un report che deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione ambientale e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- l'elenco delle ditte esterne con evidenza, per ciascuna di esse, circa l'esito dei controlli, in merito alla validità delle autorizzazioni in loro possesso;
- i risultati delle verifiche dei sopralluoghi periodici effettuati in materia ambientale da parte delle funzioni competenti aziendali con evidenza di eventuali criticità riscontrate;
- le rilevazioni di non conformità in materia ambientale indicando nell'ambito del documento di comunicazione quelle significative;
- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli audit.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 100 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

**Parte Speciale N – Reati tributari**

**Art 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001**

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 101 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

### 1. Reati astrattamente ipotizzabili

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.	Reato presupposto	Descrizione	Applicabilità
25-quinquiesdecies	art. 2 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
	art. 3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SI
	art. 8 D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
	art. 10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	SI
	art. 11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	SI
	art. 4 D.lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele	SI
	art. 5 D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione	SI
	art. 10-quater D.Lgs. 74/2000	Indebita compensazione	SI

### 2. Le Attività Sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001

- i. Gestione del credito
- ii. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
- iii. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
- iv. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

### 3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i Destinatari sono tenuti a:

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 102 di 106
	PARTE SPECIALE		

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione Finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione Finanziaria, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relativa alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
  - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
  - omettere di presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta;
  - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
  - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
  - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione Finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
  - utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
- non alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni / cespiti o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	Pagina 103 di 106
	PARTE SPECIALE		

- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

#### 4. *Standard di controllo specifici*

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni i Destinatari sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- conferimento dell'incarico di gestione e calcolo delle imposte a consulenti fiscali esterni;
- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, mediante la collaborazione dei consulenti fiscali esterni;
- monitoraggio delle novità normative in materia fiscale;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte (dirette e indirette);
- controlli specifici sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, che includono l'effettuazione di verifiche complementari sugli elementi destinati a confluire nelle stesse;
- analisi dell'andamento delle partite attive e passive rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
- attività di controllo e di monitoraggio della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita all'eventuale consulente esterno;
- verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione che IVA;

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 104 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;

- verifica della correttezza del calcolo delle imposte da parte della Società di revisione che rilascia la dichiarazione di asseverazione;
- verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte;
- sottoscrizione dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- formale autorizzazione (i) del contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento, (ii) all'invio degli stessi all'Amministrazione Finanziaria e (iii) al pagamento delle imposte;
- gestione della contabilità mediante software gestionale che consente l'estrazione dei dati;
- archiviazione della documentazione fiscale a cura delle funzioni competenti.

#### **4.1. Flussi informativi verso l'OdV**

Trasmissione di un report che deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema dei pagamenti, degli incassi e degli adempimenti tributari, comunque soggetti al controllo del Collegio Sindacale.

IRCOP S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 01/2024	<i>Pagina 105 di 106</i>
	PARTE SPECIALE		

# SISTEMA DISCIPLINARE

## IRCOP COSTRUZIONI GENERALI SPA

APPROVATO dal Consiglio di Amministrazione il 29/03/2024

Presidente del C.d.A.

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	<i>Pagina 1 di 12</i>
--------------	----------------------	---------------------	-----------------------

1. Obiettivi del sistema disciplinare.

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo ai soggetti, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

2. Struttura e tipologia del sistema disciplinare.

Il Sistema disciplinare qui previsto ha una funzione essenzialmente preventiva e si articola in sanzioni, di natura conservativa o risolutiva a seconda della gravità e della eventuale reiterazione delle violazioni accertate, nonché delle giustificazioni addotte. Poiché il sistema disciplinare si conforma ai principi di proporzionalità della sanzione, nonché a quello del contraddittorio, in linea con il consolidato orientamento di livello costituzionale, l'individuazione della sanzione in relazione alla violazione non può che avvenire in concreto e tenuto conto delle molteplici circostanze emergenti dal procedimento disciplinare.

Inoltre, il sistema disciplinare qui previsto è volto a sanzionare le violazioni del Codice Etico e del Modello, sia da parte di soggetti in posizione apicale (amministratori e dirigenti) che di sottoposti (dipendenti od autonomi), non può prescindere dalle rispettive disposizioni vincolanti di legge in materia e pertanto si armonizza con quanto previsto dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal C.C.N.L. applicabile, dal codice civile e dallo Statuto sociale.

**2.1.** Come evidenziato nel Manuale inerente al sistema di gestione di cui alla norma SA 8000 sulla responsabilità sociale, così come prescritto dall'art. 152 e art. 7 legge 20 maggio 1970, n° 300 le disposizioni riportate dal CCNL ed in eventuali regolamenti interni in materia di procedimenti disciplinari debbono venire esposte in modo tale da potere esse visibili da parte di tutto il personale di struttura. È compito del RGQAS provvedere affinché le pagine del CCNL relative all'argomento in oggetto e quelle relative ai procedimenti di controdeduzione vengano esposte nei pressi dell'unica entrata alla struttura.

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	<i>Pagina 2 di 12</i>
--------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 4 giorni;
- e) licenziamento.

Il rimprovero verbale si ha nel caso di infrazioni di lieve entità, mentre il rimprovero scritto viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.

Dopo 3 rimproveri scritti caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidivo/a, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

Per ciò che concerne le multe, le sospensioni ed il licenziamento senza preavviso, il CCNL elenca le fattispecie nelle quali è consentito farvi ricorso.

Le multe sono applicate in caso di:

- Inosservanza dell'orario di lavoro;
- Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dalla azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- Irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiamo arrecato danno;
- Mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.

Eccezione fatta per la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti da facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

La sospensione si applica in caso di:

- Inosservanza per 3 volte dell'orario di lavoro;
- Assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3 giorni;

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	Pagina 3 di 12
--------------	----------------------	---------------------	----------------

- Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni:
  - emanate dall’azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
  - Presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti;
  - Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto

Il licenziamento senza preavviso può essere irrogato nei seguenti casi:

- Assenze ingiustificate e prolungate oltre 3 giorni;
- Assenza ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente festivi o le ferie; Abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- Inosservanza delle norme mediche per malattia;
- Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- Danneggiamento volontario all’eventuale attrezzatura affidata;
- Litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo del lavoro;
- Furto nell’azienda di beni a chiunque appartenenti;
- Esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
- Contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all’assunzione;
- Azioni in grave contrasto con i principi della società;
- Gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L’azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa (controdeduzioni).

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	Pagina 4 di 12
--------------	----------------------	---------------------	----------------

lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

La segnalazione di eventi di tale genere viene trasmessa al RGQAS che provvede all'apertura di un'azione correttiva e/o di rimedio.

**2.2.** Per quanto attiene il sistema disciplinare anticorruzione, che non sostituisce le sanzioni previste dai CCNL adottati, ma intende sanzionare solo i comportamenti non in linea con le disposizioni previste dal Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione, ivi incluse tutte le procedure e norme di comportamento in esso richiamate, le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dal sistema di gestione, richiamate nei codici comportamentali, nelle procedure sensibili, nel codice etico aziendale, nei bandi di gara e nei capitolati speciali di appalto, devono essere rispettate da tutto il personale e dalla dirigenza e la loro violazione costituisce illecito disciplinare.

Il presente Sistema Disciplinare Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio al criterio di gravità della violazione.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'osservanza del Protocollo Anticorruzione.

La violazione da parte dei soggetti destinatari costituisce un illecito disciplinare. In tale categoria rientrano, pertanto, a titolo non esaustivo:

- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure presenti nel Sistema;
- la rivelazione di informazioni personali riguardanti persone e/o fatti oggetto della segnalazione
- la rivelazione del segreto aziendale, professionale o d'ufficio con modalità eccedenti rispetto alle
- — finalità di eliminazione- dell'illecito e - in —particolare la—rivelazione-al-di fuori del canale—di — comunicazione specificamente predisposto a tal fine;

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	<i>Pagina 5 di 12</i>
--------------	----------------------	---------------------	-----------------------

- la mancata incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione necessaria per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'attività svolta in conformità al Sistema e alle norme;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte degli organi preposti ai controlli stessi.

La IRCOP S.p.A. prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dalla presente procedura, dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti del Personale che, a seguito delle attività di verifica su segnalazioni, risulti responsabile:

- della violazione di leggi per la prevenzione della corruzione, del Sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione, della Politica o del Codice di condotta;
- ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni o minacce;
- chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- adotti ritorsioni o misure discriminatorie nei confronti di chi riporti eventuali violazioni;
- chi riveli con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine, notizie o documenti coperti dall'obbligo del segreto aziendale, professionale o d'ufficio.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Le sanzioni irrogabili ai dipendenti, in ordine crescente di gravità, in caso di violazione delle regole del Sistema di Gestione Anticorruzione, possono essere:

- Conservative del rapporto di lavoro:
- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
- Risolutive del rapporto di lavoro:

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	Pagina 6 di 12
--------------	----------------------	---------------------	----------------

## 0 Licenziamento.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile.

Costituisce altresì illecito disciplinare:

- la mancata applicazione o la fraudolenta elusione delle regole comportamentali previste dalle procedure operative aziendali richiamate nel Modello;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto all'Organismo di Vigilanza, o altre condotte comunque idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione deve tener conto del principio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; saranno quindi applicate in relazione:

- I. all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- II. alla rilevanza degli obblighi violati;
- III. al comportamento complessivo di chi pone in essere la violazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti sanzionatori;
- IV. al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- V. alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- VI. alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione;
- VII. alla (quantomeno presunta, in attesa di un eventuale giudizio) effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione della sanzione), sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- VIII. circostanze aggravanti (o attenuanti) con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui sia stato commesso il fatto;
- IX. comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	Pagina 7 di 12
--------------	----------------------	---------------------	----------------

all'eventuale ravvedimento operoso;

X. eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;

XI. eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica in ogni caso l'eventuale diritto della società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

#### 2.1.1. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti.

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, nelle seguenti misure previste nel CCNL applicabile in:

- a) richiamo verbale,
- b) ammonizione scritta,
- c) multa,
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni,
- e) licenziamento per mancanze.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalla Direzione aziendale, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. applicabile, sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non viene comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si ritengono accolte.

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	<i>Pagina 8 di 12</i>
--------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

#### 2.1.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti.

Costituisce illecito disciplinare del Dirigente, oltre a quanto previsto al punto che precede, anche:

- l'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico" sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- il mancato rispetto delle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni di gestione;
- l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello da parte dei Dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal C.C.N.L. applicabile, determina l'applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970, e fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- o ammonizione scritta,
- o multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare,

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	Pagina 9 di 12
--------------	----------------------	---------------------	----------------

- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate,
- spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di attività a rischio, compatibilmente con le esigenze della organizzazione aziendale e nel rispetto dell'art. 2103 c.c.,
- licenziamento per giusta causa.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

### 2.1.3. Sanzioni nei confronti degli Amministratori.

Costituisce illecito disciplinarmente rilevante degli Amministratori, oltre a quanto previsto dal punto 6.2 che precede, anche:

- la mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico;
- l'omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico;
- l'omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello;
- l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

La vigilanza da parte degli Amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli Amministratori dai predetti soggetti.

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	Pagina 10 di 12
--------------	----------------------	---------------------	-----------------

Le eventuali sanzioni applicabili agli Amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- segnalazione all'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, compresa la revoca dell'incarico.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o del Codice Etico o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello o del Codice Etico.

#### 2.1.4. Sanzioni nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

#### 2.1.5. Sanzioni nei confronti di Consulenti / Collaboratori esterni.

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi Consulenti e Collaboratori esterni dell'azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, anche su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

#### 2.1.6. Sanzioni nei confronti di partner commerciali e finanziari

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	<i>Pagina 11 di 12</i>
--------------	----------------------	---------------------	------------------------

Le violazioni, da parte di partner commerciali e finanziari, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, anche su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti. Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

2.1.7. Sanzioni nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'Organo Amministrativo fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, dal richiamo scritto fino alla loro sostituzione.

IRCOP S.p.A.	SISTEMA DISCIPLINARE	Edizione 01/2024	<i>Pagina 12 di 12</i>
--------------	----------------------	---------------------	------------------------

IRCOP SpA – Sede Legale in Via Bruxelles, 61 Roma

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In data del 29 marzo 2024 alle ore 17:00, presso la sede in Roma Via Bruxelles, 61 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Ircop Spa. Per consenso unanime assume la presidenza l'Ing. Antonio Ciucci che, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio Sindacale dichiara l'assemblea validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Il Presidente chiama il Rag. Francesco Rossi a fungere da segretario, e apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione revisione del Modello Organizzativo in tutte le sue parti costituenti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente richiama l'attenzione sul disposto della deliberazione dello stesso organo del giorno 14 Aprile 2023, in cui è stato approvato il Modello nelle sue parti generale e speciale e del Codice Etico. Nella stessa assemblea è stato nominato l'Organismo di Vigilanza monocratico, nella persona dell'Avv. LUCA CELATA.

In attuazione dell'attività di Vigilanza dell'OdV e con il supporto di una società di consulenza esterna si è arrivati ad una revisione del Modello Organizzativo e delle sue parti costituenti (Parte Generale, Parte Speciale, Protocolli e codice Etico). Tale attività si è resa necessaria anche per recepire nel Modello Organizzativo i cambiamenti organizzativi e gestionali che hanno riguardato l'azienda nel corso dell'anno e per consentire l'aggiornamento delle fattispecie di rischio reato e della relativa valutazione dei rischi.

L'organizzazione prende atto delle suddette modifiche, validandone il contenuto.

Il Presidente, inoltre nel recepire le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza ed a seguito del compiuto aggiornamento del MOG, ritiene prioritario procedere ad un'adeguata attività formativa, condizione essenziale per dare attuazione del Modello all'interno dell'organizzazione e verso tutti i soggetti esterni interessati.

Dopo adeguata discussione, il Consiglio di Amministrazione approva integralmente le proposte illustrate dal Presidente deliberando l'approvazione del MOG aggiornato nelle sue parti costituenti (parte generale, parte speciale, protocolli e Codice Etico).

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:50, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Ing. Antonio Ciucci

Il Segretario  
Rag. Francesco Rossi

## IRCOP SpA – Sede Legale in Roma Via Appennini 52

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In data del 14 aprile 2023 alle ore 17:00, presso la sede in Roma Via Appennini 52, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Ircop Spa. Per consenso unanime assume la presidenza l' Ing. Antonio Ciucci che, constatata la presenza dell' intero Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio Sindacale, e chiama il Rag. Francesco Rossi a fungere da segretario, e dichiara pertanto il Consiglio legalmente costituito e valido per deliberare il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) riesame e adozione del modello organizzativo e gestionale, del codice etico ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- 2) nomina Organismo di Vigilanza.

Il Presidente richiama l'attenzione sul disposto della deliberazione dello stesso organo del giorno 7 Aprile 2009, in cui si evince che al tempo la Società diede corso ad una primissima attività di conformità alle disposizioni 231/01 ma specifica che a seguito di tale deliberazione, pur avendo avviato l'elaborazione ed il disegno di un modello di gestione, tale attività non è stata fattivamente negli anni portata a compimento, avendo dato priorità nel frattempo all'implementazione e certificazione di sistemi di gestione conformi agli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000:2014, EN 13108, ISO 50001, ISO 37001, ISO 39001, ISO 20400, ISO 14064-1, valutazione Eco-Vadis.

Il Presidente tiene ad evidenziare che il D.Lgs. 231/2001 all'art. 6, comma 1, lett. B), prevede che affinché ci sia un'effettiva compliance al dettato normativo, *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”* e che quindi, al fine di dare piena efficacia all'organizzazione gestionale ex D.Lgs. 231/01, ritiene necessaria la nomina dell'organismo di vigilanza.

Sottolinea inoltre che con il consapevole fine rafforzare la compliance aziendale, anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, la IRCOP SpA ha proceduto a rielaborare un *risk assessment* riferito ai rischi reato presupposto del catalogo 231 aggiornato, ad elaborare uno strutturato Modello Organizzativo (di seguito MOG), un Codice Etico, Protocolli e Collegamenti a Procedure gestionali interne già in uso.

In conseguenza di ciò, ritenuto essenziale e riscontrato che il MOG, è ispirato ai principi di specificità, idoneità, efficacia, adeguatezza, efficienza e flessibilità, attuabilità e condivisione, dinamicità e validità temporale, unità, comprensibilità, prudenza, coerenza, comparabilità e verificabilità, effettività dell'attività

di vigilanza, neutralità o imparzialità, prevalenza della sostanza sulla forma, propone di deliberare l'adozione del MOG, nelle sue parti generale e speciale, del Codice Etico.


Il Presidente, dopo aver valutato i risultati della selezione, basata sul presupposto del possesso di adeguata e attinente competenza professionale e di idonea esperienza nell'ambito delle attività di compliance, acquisiti i certificati relativi ai carichi pendenti e casellario giudiziale, acquisite le idonee autocertificazioni sulla comprova dei requisiti richiesti per ricoprire tale ruolo, propone di nominare quali componenti dell'organismo di vigilanza:

- Avv. LUCA CELATA, nato a Roma il 12/05/1965, codice fiscale CLTGLC65E12H501T.

Il Presidente propone di fissare per tale nomina il compenso annuo in Euro 5.000 (cinquemila/00).

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea approva integralmente le proposte illustrate dal Presidente deliberando l'adozione del MOG, del Codice Etico e la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente  
Ing. Antonio Ciucci



Il Segretario  
Rag. Francesco Rossi

